

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 DELLA COMMISSIONE**
dell'8 marzo 2017

che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 100 del 12.4.2017, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento delegato (UE) 2018/977 della Commissione del 4 aprile 2018	L 176	1	12.7.2018
► <u>M2</u>	Regolamento delegato (UE) 2019/1866 della Commissione del 3 luglio 2019	L 289	4	8.11.2019
► <u>M3</u>	Regolamento delegato (UE) 2021/2268 della Commissione del 6 settembre 2021	L 455 I	1	20.12.2021
► <u>M4</u>	modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/975 della Commissione del 17 marzo 2022	L 167	35	24.6.2022
► <u>M5</u>	Regolamento delegato (UE) 2022/975 della Commissione del 17 marzo 2022	L 167	35	24.6.2022
► <u>M6</u>	Regolamento delegato (UE) 2022/1666 della Commissione del 13 giugno 2022	L 251	3	29.9.2022

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 120 dell'11.5.2017, pag. 31 (2017/653)
- **C2** Rettifica, GU L 210 del 15.8.2017, pag. 16 (2017/653)
- **C3** Rettifica, GU L 264 del 13.10.2017, pag. 25 (2017/653)
- **C4** Rettifica, GU L 29 del 10.2.2022, pag. 46 (2021/2268)
- **C5** Rettifica, GU L 115 del 13.4.2022, pag. 187 (2021/2268)

▼B**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 DELLA
COMMISSIONE****dell'8 marzo 2017**

che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

CAPO I

**CONTENUTO E PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO CONTENENTE
LE INFORMAZIONI CHIAVE***Articolo 1***Sezione relativa alle informazioni generali**

La sezione del documento contenente le informazioni chiave riguardante l'identità dell'ideatore di PRIIP e la sua autorità competente contiene tutte le seguenti informazioni:

- a) il nome assegnato al PRIIP dall'ideatore e, se esistente, il relativo numero internazionale di identificazione dei titoli o l'identificativo univoco del prodotto;
- b) la denominazione giuridica dell'ideatore del PRIIP;
- c) l'indirizzo specifico del sito web dell'ideatore del PRIIP dove gli investitori al dettaglio possono reperire i dati di contatto e il numero di telefono dell'ideatore del PRIIP;
- d) il nome dell'autorità competente responsabile della vigilanza sull'ideatore del PRIIP per quanto riguarda il documento contenente le informazioni chiave;
- e) la data di produzione del documento contenente le informazioni chiave ovvero, in caso di revisione successiva, la data dell'ultima revisione;

▼M3**▼C5**

- f) se applicabile, nei casi in cui l'ideatore di PRIIP faccia parte di un gruppo di società a fini giuridici, amministrativi o commerciali, il nome di tale gruppo;
- g) se il PRIIP assume la forma di un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un fondo di investimento alternativo (FIA), l'OICVM o il FIA, compresi la categoria di azioni o il comparto di investimento, sono chiaramente identificati;
- h) i dettagli relativi all'autorizzazione, se applicabile;

▼ C5

- i) se il PRIIP assume la forma di OICVM o di FIA e nei casi in cui un OICVM sia gestito da una società di gestione quale definita nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE o se si tratta di una società di investimento di cui all'articolo 27 della stessa direttiva (congiuntamente «società di gestione dell'OICVM») che esercita in relazione a tale OICVM i diritti sanciti dall'articolo 16 della direttiva, o nei casi in cui un FIA sia gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che esercita in relazione a tale FIA i diritti di cui agli articoli 31, 32 e 33 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, un'ulteriore dichiarazione in merito a tale fatto.

▼ B

Le informazioni contenute nella sezione di cui al primo comma includono altresì la segnalazione relativa alla comprensibilità di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1286/2014 nei casi in cui il PRIIP soddisfa una delle seguenti condizioni:

- a) si tratta di un prodotto di investimento assicurativo che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 30, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- b) si tratta di un PRIIP che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a vi), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

▼ M3**▼ C5**

Ai fini del primo comma, lettera g), in caso di un comparto di investimento o di una categoria di azioni, la denominazione dell'OICVM o del FIA segue la denominazione del comparto o della categoria di azioni. Nel caso in cui figurino un numero di codice che identifichi l'OICVM o il FIA, il comparto di investimento o la categoria di azioni, esso fa parte dell'identificazione dell'OICVM o del FIA.

▼ B*Articolo 2***Sezione «Cos'è questo prodotto?»**

1. Le informazioni indicanti di quale tipo di PRIIP si tratti che figurano nella sezione intitolata «Cos'è questo prodotto?» del documento contenente le informazioni chiave descrivono la forma giuridica del prodotto.
2. Le informazioni che fissano gli obiettivi del PRIIP e i mezzi per conseguirli che figurano nella sezione intitolata «Cos'è questo prodotto?» del documento contenente le informazioni chiave sono sintetizzate in modo conciso, chiaro e facilmente comprensibile. Tali informazioni identificano i principali fattori da cui dipende il rendimento, le attività di

⁽¹⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

⁽³⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

▼B

investimento o i valori di riferimento sottostanti e le modalità di determinazione del rendimento, nonché il rapporto tra il rendimento del PRIIP e quello delle attività di investimento o dei valori di riferimento sottostanti. Le informazioni tengono conto del rapporto tra il periodo di detenzione raccomandato e il profilo di rischio e di rendimento del PRIIP.

Nei casi in cui, a causa del numero delle attività di investimento o dei valori di riferimento sottostanti di cui al primo comma, sia impossibile fornire tutti i rispettivi riferimenti specifici in un documento contenente le informazioni chiave, ci si limita ad identificare i segmenti di mercato o le tipologie di strumenti.

▼M3**▼C5**

2 *bis*. Se il PRIIP assume la forma di un OICVM o di un FIA, le informazioni di cui alla sezione intitolata «Cos'è questo prodotto?» del documento contenente le informazioni chiave comprendono le caratteristiche essenziali di un OICVM o di un FIA che un investitore al dettaglio deve conoscere, anche laddove tali caratteristiche non facciano parte della descrizione degli obiettivi e della politica di investimento presente nel prospetto di un OICVM di cui all'articolo 68 della direttiva 2009/65/CE, oppure della descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, compreso quanto segue:

- a) le principali categorie di strumenti finanziari ammissibili che sono oggetto d'investimento;
- b) la possibilità per l'investitore al dettaglio di ottenere, su richiesta, il rimborso delle sue quote dell'OICVM o del FIA, precisando la frequenza delle operazioni di negoziazione di tali quote oppure, se applicabile, precisando l'impossibilità di ottenere il rimborso delle quote su richiesta;
- c) se l'OICVM o il FIA ha un obiettivo specifico in relazione ad un settore industriale, geografico o ad altro settore di mercato, o a specifiche categorie di attività;
- d) se l'OICVM o il FIA consente scelte discrezionali circa gli specifici investimenti da realizzare, e se questo approccio si richiama, implicitamente o esplicitamente, a un parametro di riferimento, e, in caso affermativo, a quale;
- e) se i proventi degli investimenti sono distribuiti sotto forma di dividendi o reinvestiti.

Ai fini del primo comma, lettera d), se ci si richiama a un parametro di riferimento, si indica il grado di discrezionalità in relazione a tale parametro, e se l'OICVM o il FIA ha per obiettivo la riproduzione di indici.

2 *ter*. La comunicazione di cui al paragrafo 2 *bis* comprende in particolare le seguenti informazioni, se pertinenti:

- a) se l'OICVM o il FIA investe in obbligazioni, deve essere indicato se tali obbligazioni sono emesse da società, governi o altre entità, e, se del caso, i requisiti minimi di rating;

▼ C5

- b) se l'OICVM o il FIA è un fondo d'investimento strutturato, devono essere spiegati, in termini semplici, tutti gli elementi necessari a una corretta comprensione del pay-off e dei fattori che, secondo le previsioni, determinano la performance, compresi, ove necessario, i riferimenti alle informazioni dettagliate sull'algoritmo e sul suo funzionamento riportate nel prospetto dell'OICVM o la descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA;
- c) se la scelta delle attività è determinata da criteri specifici, deve essere riportata una spiegazione di tali criteri, quali ad esempio «crescita», «valore» o «dividendi elevati»;
- d) se vengono utilizzate specifiche tecniche di gestione delle attività, che possono includere operazioni di copertura, arbitraggio o leva finanziaria, devono essere spiegati, in termini semplici, i fattori che, secondo le previsioni, possono determinare la performance dell'OICVM o del FIA.

2 quater. Le informazioni di cui ai paragrafi *2 bis* e *2 ter* operano una distinzione tra, da una parte, le grandi categorie di investimenti di cui al paragrafo *2 bis*, lettere a) e c), e al paragrafo *2 ter*, lettera a), e, dall'altra, l'approccio che dovrà essere adottato in materia da una società di gestione dell'OICVM o da un GEFIA come indicato al paragrafo *2 bis*, lettera d), e al paragrafo *2 ter*, lettere b), c) e d).

La sezione intitolata «Cos'è questo prodotto?» del documento contenente le informazioni chiave può comprendere elementi diversi da quelli elencati ai paragrafi *2 bis* e *2 ter*, tra cui la descrizione della strategia d'investimento dell'OICVM o del FIA, qualora tali elementi siano necessari per descrivere adeguatamente gli obiettivi e la politica d'investimento dell'OICVM o del FIA.

▼ B

3. La descrizione del tipo di investitore al dettaglio cui si intende commercializzare il PRIIP riportata nella sezione intitolata «Cos'è questo prodotto?» del documento contenente le informazioni chiave comprende informazioni sugli investitori al dettaglio cui il prodotto è rivolto, che sono stati individuati dall'ideatore di PRIIP in particolare in quanto le loro esigenze, caratteristiche e obiettivi sono ritenuti compatibili con il PRIIP. Gli investitori al dettaglio sono individuati sulla base della loro capacità di sostenere perdite sugli investimenti e delle loro preferenze in termini di orizzonti d'investimento, della loro conoscenza teorica dei PRIIP e delle loro precedenti esperienze al riguardo, nonché sulla base dei mercati finanziari e delle esigenze, delle caratteristiche e degli obiettivi dei potenziali clienti finali.

4. Le informazioni dettagliate relative alle prestazioni assicurative riportate nella sezione intitolata «Cos'è questo prodotto?» del documento contenente le informazioni chiave comprendono, in forma di sintesi generale, le caratteristiche chiave del contratto di assicurazione, una definizione di ciascuna prestazione prevista con una dichiarazione esplicativa indicante che il valore di tali prestazioni è riportato nella sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento» e informazioni che rispecchiano le caratteristiche biometriche tipiche degli investitori al dettaglio destinatari, indicanti il premio complessivo, il premio per il rischio biometrico che fa parte di tale premio complessivo e l'impatto del premio per il rischio biometrico sul rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato o l'incidenza

▼B

della parte del costo del premio per il rischio biometrico presa in considerazione nei costi ricorrenti della tabella «Andamento dei costi nel tempo» calcolati conformemente all'allegato VII. Se il premio è versato sotto forma di un'unica somma forfettaria, le informazioni includono l'importo investito. Se il premio è versato periodicamente, le informazioni comprendono il numero dei pagamenti periodici, una stima del premio medio per il rischio biometrico in forma di percentuale del premio annuo e una stima dell'importo medio investito.

I dati di cui al primo comma includono altresì una spiegazione dell'impatto dei pagamenti dei premi assicurativi, equivalenti al valore stimato delle prestazioni assicurative, sui rendimenti dell'investimento per l'investitore al dettaglio.

5. Le informazioni relative alla durata del PRIIP che figurano nella sezione intitolata «Cos'è questo prodotto?» del documento contenente le informazioni chiave comprendono tutti i seguenti dati:

- a) la data di scadenza del PRIIP o l'indicazione che non è prevista una data di scadenza;
- b) l'indicazione se l'ideatore del PRIIP sia autorizzato a estinguere unilateralmente il PRIIP;
- c) una descrizione delle circostanze in cui il PRIIP può estinguersi automaticamente e le date di estinzione, se note.

▼M3**▼C5**

6. Se il PRIIP assume la forma di un OICVM o di un FIA, l'individuazione e la spiegazione dei rischi di cui agli allegati II e III del presente regolamento sono coerenti con la procedura interna di individuazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei rischi adottata dalle società di gestione dell'OICVM in conformità della direttiva 2009/65/CE o dai GEFIA in conformità della direttiva 2011/61/UE. Qualora una società di gestione gestisca più di un OICVM o un GEFIA gestisca più di un FIA, i rischi vengono individuati e spiegati in maniera coerente.

7. Se il PRIIP assume la forma di un OICVM o di un FIA, la sezione intitolata «Cos'è questo prodotto?» del documento contenente le informazioni chiave include, per ogni Stato membro in cui l'OICVM o il FIA è commercializzato, le informazioni seguenti:

- a) il nome del depositario;
- b) dove e come ottenere ulteriori informazioni relative all'OICVM o al FIA, copie del prospetto dell'OICVM o copie della descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA, l'ultima relazione annuale e le relazioni semestrali successive dell'OICVM di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2009/65/CE, o l'ultima relazione annuale del FIA di cui all'articolo 22 della direttiva 2011/61/UE, con la menzione della/e lingua/e in cui tali documenti sono disponibili e del fatto che possono essere ottenuti gratuitamente;
- c) dove e come ottenere informazioni pratiche, compreso dove reperire i prezzi più recenti delle quote.

▼B*Articolo 3***Sezione «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?»**

1. Nella sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» del documento contenente le informazioni chiave gli ideatori di PRIIP applicano il metodo di presentazione del rischio di cui all'allegato II, compresi gli aspetti tecnici per la presentazione dell'indicatore sintetico di rischio di cui all'allegato III, e si attengono agli orientamenti tecnici, ai formati e al metodo di presentazione degli scenari di performance di cui agli allegati IV e V.
2. Nella sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» del documento contenente le informazioni chiave gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue:
 - a) il livello di rischio del PRIIP sotto forma di una classe di rischio, utilizzando un indicatore sintetico di rischio con scala numerica da 1 a 7;
 - b) un riferimento esplicito all'eventuale illiquidità del PRIIP o al suo eventuale rischio di liquidità particolarmente rilevante, come definito nell'allegato II, parte 4, sotto forma di un avviso in tal senso da includere nella presentazione dell'indicatore sintetico di rischio;
 - c) una spiegazione testuale, sotto l'indicatore sintetico di rischio, per spiegare che, nel caso di un PRIIP in valuta diversa dalla valuta ufficiale dello Stato membro in cui è commercializzato, il suo rendimento, ove espresso nella valuta ufficiale dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle fluttuazioni dei cambi;
 - d) una breve descrizione del profilo di rischio e di rendimento del PRIIP e l'avviso che il rischio del PRIIP può essere significativamente maggiore di quello rappresentato dall'indicatore sintetico di rischio qualora il PRIIP non sia detenuto fino alla scadenza o per il periodo di detenzione raccomandato, ove appropriato;
 - e) nel caso dei PRIIP con penali per uscita anticipata concordate contrattualmente o con lunghi termini di preavviso per il disinvestimento, un riferimento alle pertinenti condizioni riportate nella sezione «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?»;
 - f) l'indicazione della perdita massima possibile e la segnalazione che l'investimento può essere perduto se è privo di protezione o se l'ideatore del PRIIP è insolvente, o che potrebbe essere richiesto, se necessario, un investimento supplementare in aggiunta all'investimento iniziale e che la perdita totale potrebbe essere notevolmente superiore all'investimento iniziale totale.
3. Nella sezione «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» del documento contenente le informazioni chiave gli ideatori di PRIIP inseriscono quattro scenari di performance appropriati, come indicato nell'allegato V. I quattro scenari di performance rappresentano uno scenario di stress, uno scenario sfavorevole, uno scenario moderato e uno scenario favorevole.
4. Nel caso dei prodotti di investimento assicurativi, nella sezione «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» del documento contenente le informazioni chiave si inserisce uno scenario di performance supplementare che tenga conto delle prestazioni assicurative che il beneficiario riceverà qualora si verifichi un evento assicurato coperto.

▼B

5. Nel caso dei PRIIP che sono futures, opzioni call e opzioni put negoziati su un mercato regolamentato o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, gli scenari di performance sono inseriti sotto forma di grafici della struttura di payoff, come indicato nell'allegato V nella sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» del documento contenente le informazioni chiave.

*Articolo 4***Sezione «Cosa accade se il [nome dell'ideatore del PRIIP] non è in grado di corrispondere quanto dovuto?»**

Nella sezione «Cosa accade se il [nome dell'ideatore del PRIIP] non è in grado di corrispondere quanto dovuto?» del documento contenente le informazioni chiave gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue:

- a) l'indicazione se l'investitore al dettaglio possa rischiare di subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza dell'ideatore del PRIIP o dell'insolvenza di un soggetto diverso dall'ideatore del PRIIP, di cui viene fornita l'identità;
- b) la precisazione se la perdita di cui alla lettera a) sia coperta da un sistema di indennizzo degli investitori o da un sistema di garanzia e se sussistano limitazioni o condizioni per tale copertura.

*Articolo 5***Sezione «Quali sono i costi?»**

1. Nella sezione «Quali sono i costi?» del documento contenente le informazioni chiave gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue:

- a) il metodo di calcolo dei costi di cui all'allegato VI;
- b) le tabelle «Andamento dei costi nel tempo» e «Composizione dei costi» relative alle informazioni sui costi, come indicato nell'allegato VII conformemente agli orientamenti tecnici rilevanti in esso contenuti.

2. Nella tabella «Andamento dei costi nel tempo» nella sezione intitolata «Quali sono i costi?» del documento contenente le informazioni chiave, gli ideatori di PRIIP riportano l'indicatore sintetico di costo dei costi aggregati totali del PRIIP come un numero unico in termini monetari e percentuali per i diversi periodi di tempo di cui all'allegato VI.

▼M3**▼C5**

Se del caso, è aggiunta un'avvertenza ben evidente relativa ai costi aggiuntivi che possono essere imposti da parte delle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o li vendono.

3. Nella tabella «Composizione dei costi» nella sezione intitolata «Quali sono i costi?» del documento contenente le informazioni chiave, gli ideatori di PRIIP specificano gli indicatori sintetici per i tipi di costi seguenti:

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

▼ C5

- a) costi una tantum, come i costi di ingresso e di uscita;
- b) costi ricorrenti, separando i costi per le operazioni di portafoglio da altri costi ricorrenti;
- c) oneri accessori, come le commissioni di performance o il carried interest (commissione di overperformance).

4. Gli ideatori di PRIIP descrivono ciascuno dei diversi costi indicati nella tabella «Composizione dei costi» nella sezione intitolata «Quali sono i costi?» del documento contenente le informazioni chiave, in conformità dell'allegato VII, specificando dove e come tali costi potrebbero essere diversi dai costi effettivamente sostenuti dall'investitore al dettaglio o potrebbero dipendere dalla scelta di quest'ultimo di esercitare o meno determinate opzioni.

▼ B*Articolo 6***Sezione «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?»**

Nella sezione intitolata «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?» del documento contenente le informazioni chiave, gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue:

- a) una breve descrizione dei motivi per cui è stato scelto il periodo di detenzione raccomandato o il periodo minimo di detenzione richiesto;
- b) una descrizione delle caratteristiche della procedura di disinvestimento e l'indicazione di quando il disinvestimento sia possibile, compresa l'indicazione dell'impatto di un'uscita anticipata sul profilo di rischio o di performance del PRIIP o sull'applicabilità di garanzie per il capitale;
- c) informazioni su eventuali commissioni e penali applicate in caso di disinvestimento prima della scadenza o prima di altre date eventualmente specificate e diverse dal periodo di detenzione raccomandato, compresi un rimando incrociato alle informazioni sui costi da includere nel documento contenente le informazioni chiave a norma dell'articolo 5 e un chiarimento dell'impatto di tali commissioni e penali per periodi di detenzione diversi.

*Articolo 7***Sezione «Come presentare reclami?»**

Nella sezione intitolata «Come presentare reclami?» del documento contenente le informazioni chiave, gli ideatori di PRIIP indicano in sintesi quanto segue:

- a) le procedure da seguire per presentare reclami riguardanti un prodotto o la condotta dell'ideatore del PRIIP o di una persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo vende;

▼ B

- b) il link al sito web rilevante per tali reclami;
- c) un indirizzo postale e un indirizzo di posta elettronica aggiornati cui si possono inviare i reclami.

*Articolo 8***Sezione «Altre informazioni rilevanti»**

1. Nella sezione intitolata «Altre informazioni rilevanti» del documento contenente le informazioni chiave, gli ideatori di PRIIP indicano eventuali documenti contenenti informazioni aggiuntive che possono essere forniti e specificano se tali documenti sono resi disponibili in base a un obbligo giuridico o soltanto su richiesta dell'investitore al dettaglio.

2. Le informazioni riportate nella sezione intitolata «Altre informazioni rilevanti» del documento contenente le informazioni chiave possono essere fornite in forma sintetica, anche con un link a un sito web dove sono disponibili ulteriori dettagli oltre a quelli che figurano nei documenti di cui al paragrafo 1.

▼ M3**▼ C5**

3. Per gli OICVM quali definiti al punto 1, lettera a), dell'allegato VIII, per i FIA quali definiti al punto 1, lettera b), dello stesso allegato, o per i prodotti d'investimento assicurativi «unit-linked» quali definiti al punto 1, lettera c), dello stesso allegato, la sezione intitolata «Altre informazioni rilevanti» del documento contenente le informazioni chiave comprende:

- a) un link a un sito web o un riferimento a un documento in cui sono rese disponibili le informazioni sulla performance passata pubblicate dall'ideatore di PRIIP ai sensi dell'allegato VIII;
- b) il numero di anni per cui sono presentati i dati sulla performance passata.

Per i PRIIP di cui all'allegato II, parte 1, punto 5, che sono fondi aperti, o per altri PRIIP a sottoscrizione aperta, i calcoli dello scenario di performance precedente sono pubblicati mensilmente e la sezione intitolata «Altre informazioni rilevanti» specifica dove è possibile reperire tali calcoli.

▼ B*Articolo 9***Modello**

Per presentare il documento contenente le informazioni chiave gli ideatori di PRIIP utilizzano il modello di cui all'allegato I. Tale modello è compilato conformemente ai requisiti previsti dal presente regolamento delegato e dal regolamento (UE) n. 1286/2014.

▼ M3
▼ C5

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE PER I PRIIP CHE OFFRONO UNA SERIE DI OPZIONI DI INVESTIMENTO

▼ B

Articolo 10

PRIIP che offrono una serie di opzioni di investimento

Se un PRIIP offre una serie di opzioni di investimento sottostante e le relative informazioni non possono essere fornite in un unico documento contenente le informazioni chiave conciso e a sé stante, l'ideatore del PRIIP fornisce:

▼ M3
▼ C5

- a) un documento contenente le informazioni chiave per ciascuna opzione di investimento sottostante offerta dal PRIIP conformemente al capo I, comprese le informazioni sul PRIIP nel suo complesso, e ciascun documento contenente le informazioni chiave contempla il caso in cui un investitore al dettaglio investa in una sola opzione di investimento;
- b) un documento contenente le informazioni chiave generico che descrive il PRIIP conformemente al capo I, ove non diversamente previsto negli articoli da 11 a 14, compresa una descrizione in merito a dove poter reperire le informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante.

▼ B

Articolo 11

Sezione «Cos'è questo prodotto?» nel documento contenente le informazioni chiave generico

Nella sezione intitolata «Cos'è questo prodotto?», in deroga all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue:

- a) una descrizione dei tipi di opzioni di investimento sottostante, compresi i segmenti di mercato o i tipi di strumenti, nonché i principali fattori da cui dipende il rendimento;
- b) una dichiarazione da cui risulti che il tipo di investitori cui si intende commercializzare il PRIIP varia a seconda dell'opzione di investimento sottostante;

▼ M3
▼ C5

▼ B

Articolo 12

Sezione «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» nel documento contenente le informazioni chiave generico

1. Nella sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?», in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue:

- a) l'indicazione della gamma di classi di rischio di tutte le opzioni di investimento sottostante offerte nell'ambito del PRIIP, per mezzo di un indicatore sintetico di rischio con scala numerica da 1 a 7 come indicato nell'allegato III;

▼B

- b) una dichiarazione da cui risulti che il rischio e il rendimento dell'investimento variano a seconda dell'opzione di investimento sottostante;
- c) una breve descrizione di come la performance del PRIIP nel suo complesso dipenda dalle opzioni di investimento sottostante;

▼M3**▼C5**

*Articolo 13***Sezione «Quali sono i costi?» nel documento contenente le informazioni chiave generico**

Nella sezione intitolata «Quali sono i costi?», in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue:

- a) se i costi del PRIIP diversi dai costi per l'opzione di investimento sottostante non possono essere indicati con un unico numero, compreso se tali costi variano a seconda dell'opzione di investimento sottostante selezionata:
 - i) la serie dei costi del PRIIP nelle tabelle «Andamento dei costi nel tempo» e «Composizione dei costi» di cui all'allegato VII;
 - ii) una dichiarazione da cui risulti che i costi per l'investitore al dettaglio variano a seconda delle opzioni di investimento sottostante;
- b) se i costi del PRIIP diversi dai costi delle opzioni di investimento sottostante possono essere indicati con un unico numero:
 - i) tali costi indicati separatamente dalla serie dei costi per le opzioni di investimento sottostante offerte dal PRIIP nelle tabelle «Andamento dei costi nel tempo» e «Composizione dei costi» di cui all'allegato VII;
 - ii) una dichiarazione da cui risulti che i costi totali per l'investitore al dettaglio consistono in una combinazione dei costi per le opzioni di investimento sottostante scelte e di altri costi del PRIIP e variano a seconda delle opzioni di investimento sottostante.

*Articolo 14***Informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante**

Le informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante di cui all'articolo 10, lettera b), sono fornite in un documento informativo specifico che integra il documento contenente le informazioni chiave generico. Gli ideatori di PRIIP includono per ciascuna opzione di investimento sottostante tutti i seguenti dati:

- a) una segnalazione relativa alla comprensibilità, se rilevante;

▼ C5

- b) gli obiettivi dell'investimento, i mezzi per conseguirli e il mercato cui il PRIIP è destinato, conformemente all'articolo 2, paragrafi 2 e 3;
- c) un indicatore sintetico di rischio, con la relativa spiegazione testuale, e scenari di performance, di cui all'articolo 3;
- d) una presentazione dei costi, conformemente all'articolo 5, compresa una dichiarazione relativa a se tali costi includono tutti i costi del PRIIP o meno, nel caso in cui l'investitore al dettaglio investa solo in tale opzione di investimento specifica;
- e) per le opzioni di investimento sottostante che sono OICVM quali definiti al punto 1, lettera a), dell'allegato VIII, FIA quali definiti al punto 1, lettera b), dello stesso allegato, o prodotti d'investimento assicurativi «unit-linked» quali definiti al punto 1, lettera c), dello stesso allegato, le informazioni relative alla performance passata come previsto dall'articolo 8, paragrafo 3.

Le informazioni di cui alle lettere da a) a e) del presente paragrafo seguono la struttura delle parti pertinenti del modello stabilito dall'allegato I.

*CAPO II bis***DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE PER TALUNI OICVM E FIA***Articolo 14 bis***Comparti di investimento degli OICVM o dei FIA**

1. Nel caso in cui un OICVM o un FIA si componga di due o più comparti di investimento, per ogni singolo comparto si produce un distinto documento contenente le informazioni chiave.
2. Ciascun documento contenente le informazioni chiave di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti nella sezione intitolata «Cos'è questo prodotto?»:
 - a) una dichiarazione attestante che il documento contenente le informazioni chiave descrive un comparto di un OICVM o di un FIA, e, se del caso, che il prospetto dell'OICVM o la descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA e le relazioni periodiche sono preparate per l'intero OICVM o FIA menzionato all'inizio del documento stesso;
 - b) una dichiarazione che precisi se le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge o meno, e le conseguenze che ciò può avere per l'investitore;
 - c) una dichiarazione che precisi se l'investitore al dettaglio ha o meno il diritto di scambiare le quote che detiene in un comparto con quote di un altro comparto, e, se sì, dove ottenere informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto.
3. Qualora la società di gestione dell'OICVM o il GEFIA applichi una commissione all'investitore al dettaglio che scambia le quote del proprio investimento ai sensi del paragrafo 2, lettera c), e tale commissione differisca dalla commissione standard per l'acquisto o la vendita di quote, questa commissione viene indicata separatamente nella sezione intitolata «Quali sono i costi?» del documento contenente le informazioni chiave.

▼ **C5***Articolo 14 ter***Categorie di azioni degli OICVM o dei FIA**

1. Nel caso in cui un OICVM o un FIA si componga di più di una categoria di quote o di azioni, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori viene elaborato per ciascuna categoria di quote o di azioni.
2. Il documento contenente le informazioni chiave relativo a due o più categorie di uno stesso OICVM o FIA può essere raggruppato in un unico documento contenente le informazioni chiave, a condizione che il documento finale risponda pienamente a tutti i requisiti relativi alla lunghezza, alla lingua e alla presentazione del documento contenente le informazioni chiave.
3. La società di gestione dell'OICVM o il GEFIA può selezionare una categoria che rappresenti una o più categorie dell'OICVM o del FIA, a condizione che la scelta sia corretta, chiara e non fuorviante per gli investitori al dettaglio potenziali delle altre categorie rappresentate. In questi casi, la sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» del documento contenente le informazioni chiave contiene la spiegazione del rischio sostanziale applicabile a qualsiasi delle altre categorie rappresentate. Il documento contenente le informazioni chiave basato sulla categoria rappresentativa può essere fornito agli investitori al dettaglio delle altre categorie.
4. In una categoria composita rappresentativa ai sensi del paragrafo 3 non possono confluire categorie diverse.
5. La società di gestione dell'OICVM o il GEFIA conserva traccia di quali sono le altre categorie rappresentate dalla categoria rappresentativa di cui al paragrafo 3 e dei motivi che ne giustificano la scelta.
6. Se applicabile, la sezione intitolata «Cos'è questo prodotto?» del documento contenente le informazioni chiave viene integrata con l'indicazione della categoria selezionata come categoria rappresentativa, utilizzando il termine con il quale tale categoria è designata nel prospetto OICVM o nella descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA.
7. Tale sezione precisa anche se gli investitori al dettaglio possono ottenere informazioni circa le altre categorie degli OICVM o dei FIA commercializzate nel proprio Stato membro.

*Articolo 14 quater***OICVM o FIA come fondo di fondi**

1. Qualora l'OICVM investa una parte significativa delle sue attività in altri OICVM o altri organismi di investimento collettivo ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/65/CE, la descrizione degli obiettivi e della politica d'investimento dell'OICVM che figura nel documento contenente le informazioni chiave contiene una breve spiegazione del modo in cui gli altri organismi di investimento collettivo sono selezionati su base continua. Se l'OICVM è un fondo di fondi speculativi, il documento contenente le informazioni chiave comprende le informazioni relative all'acquisto di FIA non UE non sottoposti a vigilanza.
2. Se il FIA investe una parte significativa delle sue attività in altri OICVM o FIA, i paragrafi 1 e 2 si applicano *mutatis mutandis*.

▼ C5*Articolo 14 quinquies***OICVM feeder**

1. Per gli OICVM feeder quali definiti all'articolo 58 della direttiva 2009/65/CE, il documento contenente le informazioni chiave riporta, nella sezione intitolata «Cos'è questo prodotto?», le informazioni seguenti specifiche per l'OICVM feeder:

- a) una dichiarazione che indichi che il prospetto, il documento contenente le informazioni chiave e le relazioni e i conti periodici dell'OICVM master sono disponibili per gli investitori al dettaglio dell'OICVM feeder che ne facciano richiesta, e che spieghi come questi documenti possano essere ottenuti e in quale/i lingua/e;
- b) una dichiarazione che precisi se i documenti di cui alla lettera a) del presente paragrafo sono disponibili esclusivamente su copia cartacea o su un altro supporto durevole, e se per i documenti che non devono essere forniti gratuitamente ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 5, della direttiva 2009/65/CE è applicabile una commissione;
- c) una dichiarazione che precisi se l'OICVM master è stabilito in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stabilito l'OICVM feeder, e se ciò può incidere sul regime fiscale applicabile all'OICVM feeder;
- d) le informazioni sulla parte di attività dell'OICVM feeder investita nell'OICVM master;
- e) una descrizione degli obiettivi e della politica d'investimento dell'OICVM master, integrata, a seconda dei casi, da uno dei seguenti elementi:
 - i) una dichiarazione che indichi che i rendimenti dell'investimento nell'OICVM feeder sono molto simili a quelli dell'investimento nell'OICVM master; oppure
 - ii) una spiegazione che indichi come e perché i rendimenti dell'investimento nell'OICVM feeder e nell'OICVM master possono essere diversi.

2. Nei casi in cui il profilo di rischio e di rendimento dell'OICVM feeder differisce per un aspetto sostanziale da quello dell'OICVM master, questo fatto e la ragione che lo spiega figurano nella sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» del documento contenente le informazioni chiave.

3. I rischi di liquidità e la relazione tra le modalità di acquisto e di rimborso per l'OICVM master e l'OICVM feeder sono spiegati nella sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» del documento contenente le informazioni chiave.

*Articolo 14 sexies***OICVM o FIA strutturati**

I fondi di investimento strutturati sono OICVM o FIA che forniscono agli investitori al dettaglio, a certe date prestabilite, pay-off basati su un algoritmo e legati alla performance, all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento, o OICVM o FIA con caratteristiche simili.

▼B

CAPO III

RIESAME E REVISIONE DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE*Articolo 15***Riesame**

1. Gli ideatori di PRIIP riesaminano le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano, e comunque almeno ogni dodici mesi successivamente alla data della pubblicazione iniziale del documento.
2. Il riesame di cui al paragrafo 1 serve a verificare se le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave siano ancora accurate, corrette, chiare e non fuorvianti e, in particolare, quanto segue:
 - a) se le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave siano conformi ai requisiti generali di forma e contenuto previsti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 o ai requisiti specifici di forma e contenuto previsti dal presente regolamento delegato;
 - b) se le misure relative al rischio di mercato o al rischio di credito del PRIIP siano cambiate e se da tale cambiamento discenda, come effetto combinato, la necessità di trasferire il PRIIP in una classe dell'indicatore sintetico di rischio diversa da quella indicata nel documento contenente le informazioni chiave soggetto al riesame;
 - c) se il rendimento medio dello scenario di performance moderato del PRIIP, espresso come rendimento percentuale annualizzato, sia cambiato di oltre cinque punti percentuali;

▼M3**▼C5**

- d) se gli scenari di performance si basano su parametri di riferimento o variabili proxy adeguati, la coerenza dei parametri di riferimento o delle variabili proxy con gli obiettivi del PRIIP.

▼B

3. Ai fini del paragrafo 1, durante l'intero periodo di vita del PRIIP in cui esso rimane a disposizione degli investitori al dettaglio, gli ideatori di PRIIP stabiliscono e mantengono processi idonei a individuare senza indebiti ritardi qualsiasi circostanza tale da determinare un cambiamento che incide o potrebbe incidere sull'accuratezza, la correttezza o la chiarezza delle informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave.

*Articolo 16***Revisione**

1. Gli ideatori di PRIIP rivedono senza indebiti ritardi il documento contenente le informazioni chiave qualora da un riesame di cui all'articolo 15 risulti che è necessario modificare il documento.
2. Gli ideatori di PRIIP garantiscono altresì l'aggiornamento di tutte le sezioni del documento contenente le informazioni chiave interessate dai cambiamenti.
3. Gli ideatori di PRIIP pubblicano sul proprio sito web la versione rivista del documento contenente le informazioni chiave.

▼B

CAPO IV

CONSEGNA DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE*Articolo 17***Condizioni relative al tempo utile**

1. La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o lo vende consegna il documento contenente le informazioni chiave con un congruo anticipo, tale da lasciare agli investitori al dettaglio il tempo necessario per studiare il documento prima di essere vincolati da un contratto o da un'offerta relativi al PRIIP, indipendentemente dal fatto che sia loro concesso un periodo di ripensamento.

2. Ai fini del paragrafo 1, la persona che fornisce consulenza sul PRIIP o lo vende valuta il periodo di tempo di cui ciascun investitore al dettaglio necessita per studiare il documento contenente le informazioni chiave tenendo conto di quanto segue:

- a) le conoscenze e le esperienze dell'investitore al dettaglio per quanto riguarda il PRIIP in questione o PRIIP di natura simile o con rischi simili a quelli derivanti dal PRIIP in questione;
- b) la complessità del PRIIP;
- c) se la consulenza o la vendita avvengono su iniziativa dell'investitore al dettaglio, l'urgenza esplicitamente espressa da quest'ultimo di concludere il contratto o accettare l'offerta proposti.

▼M3**▼C5**CAPO IV *bis***RIMANDI***Articolo 17 bis***Uso di rimandi ad altre fonti di informazione**

Fatto salvo l'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1286/2014, nel documento contenente le informazioni chiave possono essere inclusi rimandi ad altre fonti di informazione, compresi il prospetto e le relazioni annuali o semestrali, a condizione che tutte le informazioni necessarie agli investitori al dettaglio per comprendere gli elementi essenziali del loro investimento figurino nel documento contenente le informazioni chiave.

Sono consentiti rimandi al sito web del PRIIP o dell'ideatore del PRIIP, anche alle parti di tali siti dove figurano i prospetti e le relazioni periodiche.

I rimandi di cui al primo comma orientano l'investitore al dettaglio verso la specifica sezione della fonte di informazione pertinente. Nel documento contenente le informazioni chiave possono essere usati diversi rimandi, ma il loro numero deve essere ridotto al minimo.

▼ B

Articolo 18

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

▼ M5

L'articolo 14, paragrafo 2, si applica fino al 31 dicembre 2022.

▼ B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



ALLEGATO I

MODELLO PER IL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Gli ideatori di PRIIP mantengono l'ordine delle sezioni e i titoli contenuti nel modello, che non stabilisce, tuttavia, parametri per la lunghezza delle singole sezioni né per la collocazione delle interruzioni di pagina. Una volta stampato, il modello non supera la lunghezza massima complessiva di tre facciate formato A4.

Documento contenente le informazioni chiave	
Scopo	Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.
Prodotto	<p>[Nome del prodotto]</p> <p>[Nome dell'ideatore del PRIIP]</p> <p>(se applicabile) [ISIN o UPI]</p> <p>[sito web dell'ideatore del PRIIP]</p> <p>[Per ulteriori informazioni chiamare il numero [numero di telefono]]</p> <p>[[Nome dell'autorità competente] è responsabile della vigilanza di [Nome dell'ideatore del PRIIP] in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.]</p> <p>(se applicabile) [Il presente PRIIP è autorizzato in [nome dello Stato membro]]</p> <p>(se applicabile) [[Nome della società di gestione di OICVM] è autorizzata in [nome dello Stato membro] e regolamentata da [identità dell'autorità competente]]</p> <p>(se applicabile) [[Nome del GEFIA] è autorizzato in [nome dello Stato membro] e regolamentato da [identità dell'autorità competente]]</p> <p>[data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave]</p>
	[Segnalazione (se applicabile) — State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione]
Cos'è questo prodotto?	
Tipo	
Termine	
Obiettivi	
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto	
[Prestazioni assicurative e costi]	
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?	
Rischio	Descrizione del profilo rischio-rendimento
Indicatore	<p>Indicatore sintetico di rischio</p> <p>Modello e spiegazioni testuali per l'indicatore sintetico di rischio, come indicato nell'allegato III, anche riguardo alla perdita massima possibile: si può perdere tutto il capitale investito? Esiste il rischio di dover sostenere impegni o obblighi finanziari aggiuntivi? Esiste una protezione del capitale contro il rischio di mercato?</p>
Performance	Modelli e spiegazioni testuali per gli scenari di performance, come indicato nell'allegato V

▼ **C5**

Scenari	Scenari che comprendono, ove applicabile, informazioni sulle condizioni dei rendimenti agli investitori al dettaglio o sui limiti massimi delle prestazioni incorporate e la precisazione che la legislazione fiscale dello Stato membro di origine dell'investitore al dettaglio può incidere sui pagamenti effettivi
Cosa accade se [nome dell'ideatore del PRIIP] non è in grado di corrispondere quanto dovuto?	Informazioni sull'eventuale esistenza di un sistema di garanzia, il nome del garante o del gestore del sistema di indennizzo degli investitori, compresi i rischi coperti e i rischi non coperti.
Quali sono i costi?	Spiegazioni testuali sulle informazioni da includere relativamente ad altri costi di distribuzione
Andamento dei costi nel tempo	Modello e spiegazioni testuali conformemente all'allegato VII
Composizione dei costi	Modello e spiegazioni testuali conformemente all'allegato VI
Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?	
Periodo di detenzione raccomandato [minimo richiesto]: [x]	
	Informazioni sulla possibilità di disinvestire prima della scadenza, sulle relative condizioni e sulle commissioni e penali applicabili, ove esistenti. Informazioni sulle conseguenze in caso di disinvestimento prima della scadenza del termine o prima della fine del periodo di detenzione raccomandato.
Come presentare reclami?	
Altre informazioni pertinenti	Se del caso, una breve descrizione delle informazioni pubblicate relative alla performance passata

▼B*ALLEGATO II***METODO PER LA PRESENTAZIONE DEL RISCHIO**

PARTE 1

Valutazione del rischio di mercato

Determinazione della misura del rischio di mercato (market risk measure — MRM)

1. Il rischio di mercato è misurato mediante la volatilità annualizzata, che corrisponde al valore a rischio (VaR) con un livello di confidenza del 97,5 % nel periodo di detenzione raccomandato, ove non diversamente stabilito. Il VaR è la percentuale dell'importo investito che è restituita all'investitore al dettaglio.

▼M3**▼C5**

2. Il PRIIP è assegnato a una classe di MRM in base alla seguente tabella:

Classe di MRM	Volatilità equivalente al VaR (VEV)
1	< 0,5 %
2	≥ 0,5 % e < 5,0 %
3	≥ 5,0 % e < 12 %
4	≥ 12 % e < 20 %
5	≥ 20 % e < 30 %
6	≥ 30 % e < 80 %
7	≥ 80 %

▼B

Specificazione delle categorie dei PRIIP per la valutazione del rischio di mercato

3. Ai fini della determinazione del rischio di mercato, i PRIIP sono suddivisi in quattro categorie.
4. La categoria 1 comprende:
 - a) i PRIIP in cui gli investitori potrebbero perdere più dell'importo che hanno investito;
 - b) i PRIIP che rientrano in una delle categorie di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
 - c) i PRIIP o gli investimenti sottostanti ai PRIIP il cui prezzo è determinato periodicamente con frequenza minore che mensilmente o che non hanno un parametro di riferimento o una variabile proxy adeguati o quelli in cui il prezzo del parametro di riferimento o della variabile proxy è determinato con frequenza minore che mensilmente.
5. La categoria 2 comprende i PRIIP che, direttamente o su base sintetica, offrono un'esposizione non soggetta all'effetto leva ai prezzi degli investimenti sottostanti o un'esposizione soggetta all'effetto leva sugli investimenti sottostanti che paga un multiplo costante dei prezzi di tali investimenti sottostanti, qualora il PRIIP disponga di almeno due anni di prezzi giornalieri storici o quattro anni di prezzi settimanali storici o cinque anni di prezzi mensili, o qualora siano disponibili adeguati parametri di riferimento o variabili proxy esistenti, a condizione che tali parametri di riferimento o variabili proxy soddisfino gli stessi criteri di durata e frequenza dell'andamento storico dei prezzi.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

▼B

6. La categoria 3 comprende i PRIIP il cui valore tiene conto dei prezzi degli investimenti sottostanti, ma non come multiplo costante dei prezzi di tali investimenti sottostanti, qualora siano disponibili almeno due anni di prezzi giornalieri delle attività sottostanti o quattro anni di prezzi settimanali o cinque anni di prezzi mensili, o qualora siano disponibili adeguati parametri di riferimento o variabili proxy esistenti, a condizione che tali parametri di riferimento o variabili proxy soddisfino gli stessi criteri di durata e frequenza dell'andamento storico dei prezzi.
7. La categoria 4 comprende i PRIIP i cui valori dipendono in parte da fattori non osservati sul mercato, compresi i PRIIP assicurativi che distribuiscono agli investitori al dettaglio una quota dei profitti dell'ideatore del PRIIP.

Utilizzo di parametri di riferimento o variabili proxy adeguati per specificare le categorie di PRIIP

Se i parametri di riferimento o variabili proxy utilizzati dall'ideatore di PRIIP sono adeguati, essi sono rappresentativi delle attività o delle esposizioni che determinano la performance del PRIIP. L'ideatore del PRIIP documenta l'utilizzo di tali parametri di riferimento o variabili proxy.

Determinazione della classe di MRM per i PRIIP di categoria 1

8. La classe di MRM per i PRIIP di categoria 1 è la classe 7, ad eccezione dei PRIIP di cui al punto 4, lettera c), del presente allegato, che rientrano nella classe 6.

Determinazione della classe di MRM per i PRIIP di categoria 2

9. Il VaR è calcolato a partire dai momenti della distribuzione osservata dei rendimenti del prezzo del PRIIP o del suo parametro di riferimento o della sua variabile proxy nel corso degli ultimi cinque anni. La frequenza minima delle osservazioni è mensile. Se i prezzi sono disponibili su base giornaliera, anche la frequenza è giornaliera. Se i prezzi sono disponibili su base settimanale, anche la frequenza è settimanale. Se i prezzi sono disponibili su base bimensile, anche la frequenza è bimensile.
10. Qualora non siano disponibili dati sui prezzi giornalieri relativi a un quinquennio, si può utilizzare un periodo più breve. Per le osservazioni giornaliere del prezzo di un PRIIP o del suo parametro di riferimento o della sua variabile proxy devono essere disponibili almeno due anni di rendimenti osservati. Per le osservazioni settimanali del prezzo di un PRIIP devono essere disponibili almeno quattro anni di dati osservati. Per le osservazioni mensili del prezzo di un PRIIP devono essere disponibili dati osservati relativi ad almeno un quinquennio.
11. Il rendimento di ciascun periodo è definito come il logaritmo naturale del rapporto tra il prezzo alla chiusura del mercato alla fine del periodo corrente e alla chiusura del mercato alla fine del periodo precedente.
12. Per misurare il VaR nello spazio rendimento si utilizza l'espansione di Cornish-Fisher, come indicato di seguito:

$$\text{VaR}_{\text{SPAZIO RENDIMENTO}} = \sigma\sqrt{N} * (-1,96 + 0,474 * \mu_1/\sqrt{N} - 0,0687 * \mu_2/N + 0,146 * \mu_1^2/N) - 0,5 \sigma^2 N$$

dove N è il numero dei periodi di negoziazione compresi nel periodo di detenzione raccomandato; e σ , μ_1 , μ_2 sono, rispettivamente, la volatilità, l'asimmetria e la curtosi eccessiva misurate a partire dalla distribuzione del rendimento. La volatilità, l'asimmetria e la curtosi eccessiva sono calcolate a partire dai momenti misurati della distribuzione dei rendimenti come segue:

- il momento zero, M_0 , è il conteggio del numero di osservazioni nel periodo, conformemente al punto 10 del presente allegato
- il primo momento, M_1 , è la media di tutti i rendimenti osservati nel campione

▼ B

- il secondo momento M_2 , il terzo momento M_3 e il quarto momento M_4 sono definiti in modo standard:

$$M_2 = \sum_i (r_i - M_1)^2 / M_0,$$

$$M_3 = \sum_i (r_i - M_1)^3 / M_0,$$

$$M_4 = \sum_i (r_i - M_1)^4 / M_0,$$

dove r_i è il rendimento misurato nel i° periodo della storia dei rendimenti.

- la volatilità, σ , è data da $\sqrt{M_2}$.
- l'asimmetria, μ_1 , è pari a M_3/σ^3 .
- la curtosi eccessiva, μ_2 , è pari a $M_4/\sigma^4 - 3$.

▼ M3
▼ C5

13. La VEV è data da:

$$VEV = \{\sqrt{(3,842 - 2 * (VaR_{SPAZIO RENDIMENTO})} - 1,96\} / \sqrt{T}$$

dove T è la durata del periodo di detenzione raccomandato espressa in anni.

▼ B

14. Nel caso dei PRIIP gestiti secondo politiche o strategie di investimento che perseguono determinati obiettivi di rendimento partecipando mediante investimenti flessibili a classi differenti di attività finanziarie (ad esempio sia nei mercati azionari che in quelli a reddito fisso), la VEV da utilizzare è determinata come segue:
- a) se la politica di investimento non è stata rivista nel periodo di cui al punto 10 del presente allegato, la VEV da utilizzare è il più elevato tra i seguenti valori della VEV:
 - i) la VEV calcolata conformemente ai punti da 9 a 13 del presente allegato;
 - ii) la VEV dei rendimenti dell'asset mix pro forma che è coerente con l'asset allocation di riferimento del fondo al momento del calcolo;
 - iii) la VEV che è coerente con il massimale di rischio del fondo, ove esistente e se opportuno;
 - b) se la politica di investimento è stata rivista nel periodo di cui al punto 10 del presente allegato, la VEV da utilizzare è il più elevato tra i valori della VEV indicati alla lettera a), punti ii) e iii).
15. Il PRIIP è assegnato a una classe di MRM come indicato nel punto 2 del presente allegato a seconda della VEV. Nel caso di un PRIIP per cui sono disponibili dati relativi ai prezzi soltanto su base mensile, la classe di MRM individuata conformemente al punto 2 del presente allegato è aumentata di una classe supplementare.

Determinazione della classe di MRM per i PRIIP di categoria 3

16. Il VaR nello spazio prezzo è calcolato a partire da una distribuzione dei valori del PRIIP alla fine del periodo di detenzione raccomandato. La distribuzione è ottenuta simulando il prezzo o i prezzi che determinano il valore del PRIIP alla fine del periodo di detenzione raccomandato. Il VaR è il valore del PRIIP con un livello di confidenza del 97,5 % alla fine del periodo di detenzione raccomandato, attualizzato alla data presente applicando il fattore di sconto privo di rischio atteso dalla data presente alla fine del periodo di detenzione raccomandato.

▼ M3
▼ C5

17. La VEV è data da:

$$VEV = \{\sqrt{(3,842 - 2 * \ln(\text{VaR}_{\text{SPAZIO PREZZO}}))} - 1,96\} / \sqrt{T}$$

dove T è la durata del periodo di detenzione raccomandato espressa in anni. Solo nei casi in cui il prodotto è richiamato o cancellato prima della fine del periodo di detenzione raccomandato conformemente alla simulazione, ai fini del calcolo si utilizza il periodo fino al richiamo o alla cancellazione espresso in anni.

▼ B

18. Il PRIIP è assegnato a una classe di MRM come indicato nel punto 2 del presente allegato, a seconda della VEV. Nel caso di un PRIIP per cui sono disponibili dati relativi ai prezzi soltanto su base mensile, la classe di MRM individuata conformemente al punto 2 del presente allegato è aumentata di una classe supplementare.
19. Il numero minimo di simulazioni è 10 000.
20. La simulazione si basa sull'applicazione del metodo di bootstrapping alla distribuzione attesa dei prezzi o dei livelli dei prezzi dei contratti sottostanti al PRIIP a partire dalla distribuzione osservata dei rendimenti di tali contratti con sostituzione.
21. Ai fini della simulazione citata ai punti da 16 a 20 del presente allegato, ci sono due tipi di dati di mercato osservabili che possono contribuire al valore di un PRIIP: i prezzi (o livelli dei prezzi) spot e le curve.
22. Per ciascuna simulazione di un prezzo (o livello) spot l'ideatore del PRIIP:
- calcola il rendimento di ciascun periodo osservato negli ultimi cinque anni o negli anni di cui al punto 6 del presente allegato utilizzando il logaritmo del prezzo alla fine di ciascun periodo diviso per il prezzo alla fine del periodo precedente;
 - seleziona a caso un periodo osservato che corrisponde al rendimento di tutti i contratti sottostanti per ciascun periodo simulato nel periodo di detenzione raccomandato (uno stesso periodo osservato può essere utilizzato più di una volta nella medesima simulazione);
 - calcola il rendimento di ciascun contratto sommando i rendimenti nei periodi selezionati e correggendo il rendimento così ottenuto in modo tale da garantire che il rendimento atteso misurato dalla distribuzione simulata dei rendimenti sia l'aspettativa neutrale al rischio del rendimento nel periodo di detenzione raccomandato. Il valore finale del rendimento si ottiene così:

$$\text{Rendimento} = E [\text{Rendimento}_{\text{neutrale al rischio}}] - E [\text{Rendimento}_{\text{misurato}}] - 0,5 \sigma^2 N - \rho \sigma \sigma_{\text{ccy}} N$$

dove:

- il secondo termine corregge per l'impatto della media dei rendimenti osservati,
- il terzo termine corregge per l'impatto della varianza dei rendimenti osservati,
- l'ultimo termine corregge per l'impatto quantitativo se la valuta di esercizio (strike) è diversa dalla valuta in cui sono espresse le attività. I termini che contribuiscono alla correzione sono i seguenti:
 - ρ è la correlazione tra il prezzo dell'attività e il tasso F_x rilevante misurato durante il periodo di detenzione raccomandato,

▼B

- σ è la volatilità misurata dell'attività,
- σ_{ccy} è la volatilità misurata del tasso F_x ;

d) calcola il prezzo di ciascun contratto sottostante utilizzando l'esponenziale del rendimento.

23. Nel caso delle curve si esegue un'analisi delle componenti principali (PCA) per garantire che la simulazione dei movimenti di ciascun punto della curva in un periodo lungo si traduca in una curva coerente.

a) L'analisi delle componenti principali (PCA) è effettuata:

- i) raccogliendo le registrazioni storiche dei punti corrispondenti alle durate che definiscono la curva per ciascun periodo di negoziazione negli ultimi cinque anni o negli anni di cui al punto 6 del presente allegato;
- ii) garantendo che ciascun punto corrispondente alla durata sia positivo; qualora uno di tali punti sia negativo, tutti i punti corrispondenti alle durate devono essere aumentati del numero intero o percentuale minimi per garantire che tutti i punti corrispondenti alle durate abbiano valori positivi;
- iii) calcolando il rendimento in ciascun periodo per ciascun punto corrispondente alla durata mediante il logaritmo naturale del rapporto tra il prezzo/livello alla fine di ciascun periodo osservato e il prezzo/livello alla fine del periodo precedente;
- iv) correggendo i rendimenti osservati in ciascun punto corrispondente alla durata in modo tale che la serie di rendimenti risultante in ciascuno di tali punti abbia una media pari a zero;
- v) calcolando la matrice di covarianza tra le diverse durate mediante la somma dei rendimenti;
- vi) calcolando gli autovettori e gli autovalori della matrice di covarianza;
- vii) selezionando gli autovettori che corrispondono ai tre autovalori maggiori;
- viii) formando una matrice a tre colonne in cui la prima colonna è l'autovettore con l'autovalore più grande, la colonna centrale è l'autovettore con il secondo autovalore più grande e l'ultima colonna è l'autovettore con il terzo autovalore più grande;

▼M3**▼C5**

- ix) proiettando i rendimenti sui tre autovettori principali calcolati nella fase precedente moltiplicando la matrice dei rendimenti $N \times M$ ottenuta al punto v) per la matrice $M \times 3$ degli autovettori ottenuta al punto viii);

▼B

- x) calcolando la matrice dei rendimenti da utilizzare nella simulazione moltiplicando i risultati del punto ix) per la trasposizione della matrice degli autovettori ottenuta al punto viii). Questa è la serie dei valori da utilizzare nella simulazione.

b) La simulazione della curva è eseguita come indicato di seguito:

- i) la fase temporale della simulazione corrisponde a un periodo. Per ciascun periodo di osservazione compreso nel periodo di detenzione raccomandato si seleziona a caso una riga dalla matrice dei rendimenti calcolata. Il rendimento di ciascun punto corrispondente alla durata T è la somma delle righe selezionate della colonna relativa al punto corrispondente alla durata T ;
- ii) il tasso simulato per ciascun punto corrispondente alla durata T è il tasso corrente nel punto corrispondente alla durata T :
 - moltiplicato per l'esponenziale del rendimento simulato,

▼B

- corretto in base a eventuali spostamenti effettuati per garantire che tutti i punti corrispondenti alle durate abbiano valori positivi, e
 - corretto in modo tale che la media attesa coincida con le aspettative correnti per il tasso nel punto corrispondente alla durata T , alla fine del periodo di detenzione raccomandato.
24. Per i PRIIP di categoria 3 che sono caratterizzati da una protezione incondizionata del capitale, l'ideatore del PRIIP può presupporre che il VaR con un livello di confidenza del 97,5 % sia pari al livello della protezione incondizionata del capitale alla fine del periodo di detenzione raccomandato, attualizzato alla data presente applicando il fattore di sconto privo di rischio atteso.

Determinazione della classe di MRM per i PRIIP di categoria 4

25. Se la performance del PRIIP dipende da un fattore o da fattori che non sono osservati sul mercato o sono in parte sottoposti al controllo dell'ideatore del PRIIP, o qualora sia questo il caso di una componente del PRIIP, l'ideatore applica il metodo indicato nella presente sezione per tenere conto di tale fattore o tali fattori.
26. Si devono individuare le diverse componenti del PRIIP che contribuiscono alla sua performance affinché le componenti che non dipendono del tutto o in parte da un fattore o da fattori non osservati sul mercato siano trattate conformemente ai metodi rilevanti indicati nel presente allegato per i PRIIP di categoria 1, 2 o 3. Per ciascuna di queste componenti si calcola una VEV.
27. La componente del PRIIP che dipende del tutto o in parte da un fattore o da fattori non osservati sul mercato deve essere conforme a norme settoriali e regolamentari solide e generalmente riconosciute per la determinazione delle aspettative rilevanti concernenti il contributo futuro di tali fattori e l'incertezza che può sussistere in relazione a tale contributo. Se la componente non è interamente dipendente da un fattore non osservato sul mercato, si applica un metodo di bootstrapping per tenere conto dei fattori di mercato, come indicato per i PRIIP di categoria 3. La VEV per la componente del PRIIP è il risultato della combinazione del metodo di bootstrapping e di norme settoriali e regolamentari solide e generalmente riconosciute per la determinazione delle aspettative rilevanti concernenti il contributo futuro di tali fattori non osservati sul mercato.
28. La VEV di ciascuna componente del PRIIP è ponderata proporzionalmente per ottenere la VEV complessiva del PRIIP. Nella ponderazione delle componenti si tiene conto delle caratteristiche del prodotto. Sono presi in considerazione, laddove rilevanti, gli algoritmi del prodotto che attenuano il rischio di mercato e le specificità della componente con partecipazione agli utili.
29. Per i PRIIP di categoria 4 che sono caratterizzati da una protezione incondizionata del capitale, l'ideatore del PRIIP può presupporre che il VaR con un livello di confidenza del 97,5 % sia pari al livello della protezione incondizionata del capitale alla fine del periodo di detenzione raccomandato, attualizzato alla data presente applicando il fattore di sconto privo di rischio atteso.

PARTE 2

Metodo di valutazione del rischio di credito

I. REQUISITI GENERALI

30. Si considera che un PRIIP o i suoi investimenti o esposizioni sottostanti comportino un rischio di credito qualora il rendimento del PRIIP o dei suoi investimenti o esposizioni sottostanti dipenda dal merito di credito di un ideatore o di un soggetto tenuto a effettuare direttamente o indirettamente pagamenti rilevanti a favore dell'investitore. Un PRIIP appartenente alla classe di MRM 7 non è tenuto a valutare il rischio di credito.
31. Qualora un soggetto si impegni direttamente a effettuare un pagamento a un investitore al dettaglio in relazione a un PRIIP, il rischio di credito è valutato in riferimento al soggetto che è il debitore diretto.

▼B

32. Se tutti gli obblighi di pagamento di un debitore o di uno o più debitori indiretti sono garantiti incondizionatamente e irrevocabilmente da un altro soggetto (il garante), si può utilizzare la valutazione del rischio di credito del garante qualora essa sia più favorevole della valutazione del rischio di credito del rispettivo debitore o dei rispettivi debitori.
33. Nel caso dei PRIIP che sono esposti a investimenti o tecniche sottostanti, compresi i PRIIP che comportano essi stessi un rischio di credito o effettuano, a loro volta, investimenti sottostanti che comportano un rischio di credito, il rischio di credito è valutato in riferimento al rischio di credito comportato dal PRIIP stesso e dagli investimenti o esposizioni sottostanti (comprese le esposizioni verso altri PRIIP), secondo il metodo look-through ed eseguendo, ove necessario, una valutazione a cascata.
34. Se il rischio di credito sussiste unicamente al livello degli investimenti o esposizioni sottostanti (anche verso altri PRIIP), è valutato non al livello del PRIIP bensì al livello degli investimenti o delle esposizioni sottostanti secondo il metodo look-through. Se il PRIIP è un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un fondo di investimento alternativo (FIA), si considera che l'OICVM o il FIA non comportino di per sé un rischio di credito, mentre saranno valutati i loro investimenti o esposizioni sottostanti, laddove necessario.
35. Se un PRIIP è esposto a investimenti sottostanti multipli che comportano un'esposizione a un rischio di credito, occorre valutare separatamente il rischio di credito comportato da ciascun investimento sottostante che rappresenta un'esposizione pari o superiore al 10 % del totale delle attività o del valore del PRIIP.
36. Ai fini della valutazione del rischio di credito si considera che gli investimenti o esposizioni sottostanti a derivati negoziati in borsa o a derivati OTC compensati non comportino un rischio di credito. Si considera altresì che non sussista un rischio di credito se un'esposizione è pienamente e adeguatamente garantita o se le esposizioni non garantite che comportano un rischio di credito corrispondono a meno del 10 % del totale delle attività o del valore del PRIIP.

II VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO*Valutazione del merito di credito dei debitori*

37. Laddove disponibili, l'ideatore del PRIIP segnala ex ante una o più agenzie esterne di valutazione del merito di credito (*external credit assessment institutions* — ECAI) certificate o registrate presso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ le cui valutazioni del merito di credito fungeranno da costante riferimento per la valutazione del rischio di credito. Qualora, in linea con questo metodo, siano disponibili valutazioni multiple del merito di credito, si applica il rating mediano; se il numero delle valutazioni è pari, si utilizza il più basso tra i due valori centrali.
38. Il livello del rischio di credito del PRIIP e di ciascun debitore rilevante è valutato, a seconda del caso, sulla base di quanto segue:
- a) la valutazione del merito di credito attribuita da un'ECAI al PRIIP;
 - b) la valutazione del merito di credito attribuita da un'ECAI al debitore rilevante;
 - c) in assenza di una valutazione del merito di credito a norma della lettera a) o della lettera b) ovvero di entrambe, una valutazione del merito di credito predefinita, come previsto dal punto 43 del presente allegato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).

▼B

Associazione delle valutazioni del merito di credito a classi di merito di credito

39. L'associazione delle valutazioni del merito di credito delle ECAI a una scala obiettiva di classi di merito di credito è effettuata conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione ⁽¹⁾.
40. Nel caso dei rischi di credito valutati secondo il metodo look-through, la classe di merito di credito associata corrisponde alla media ponderata delle classi di merito di credito di ciascun debitore rilevante per cui è necessario effettuare una valutazione del merito di credito, in misura proporzionale al totale delle attività rappresentate da ciascun debitore.
41. Nel caso dei rischi di credito valutati secondo il metodo a cascata, tutte le esposizioni al rischio di credito sono valutate separatamente per ciascun livello e la classe di merito di credito associata è quella più elevata, tenendo presente che tra la classe di merito di credito 1 e la classe di merito di credito 3 quella più elevata è la classe 3.
42. La classe di merito di credito di cui al punto 38 del presente allegato è modificata a seconda della scadenza o del periodo di detenzione raccomandato del PRIIP, conformemente alla seguente tabella, tranne nel caso in cui sia stata associata una valutazione del merito di credito che tiene conto della scadenza o del periodo di detenzione raccomandato:

Classe di merito di credito a norma del punto 38 del presente allegato	Classe di merito di credito modificata se la scadenza del PRIIP o il suo periodo di detenzione raccomandato (nei PRIIP privi di scadenza) è inferiore a un anno	Classe di merito di credito modificata se la scadenza del PRIIP o il suo periodo di detenzione raccomandato (nei PRIIP privi di scadenza) è compresa tra uno e dodici anni	Classe di merito di credito modificata se la scadenza del PRIIP o il suo periodo di detenzione raccomandato (nei PRIIP privi di scadenza) è superiore a dodici anni
0	0	0	0
1	1	1	1
2	1	2	2
3	2	3	3
4	3	4	5
5	4	5	6
6	6	6	6

43. Qualora per il debitore non siano disponibili valutazioni del merito di credito esterne, la valutazione del merito di credito predefinita di cui al punto 38 del presente allegato è:

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 19).

▼B

a) la classe di merito di credito 3 se il debitore è regolamentato come un ente creditizio o un'impresa di assicurazione ai sensi del diritto dell'Unione applicabile o ai sensi di un quadro giuridico considerato equivalente a norma della legislazione dell'Unione, e se il rating dello Stato membro in cui è domiciliato il debitore corrisponderebbe alla classe di merito di credito 3;

b) la classe di merito di credito 5 per tutti gli altri debitori.

III. MISURA DEL RISCHIO DI CREDITO

44. Un PRIIP è associato a una misura del rischio di credito (CRM) su una scala da 1 a 6 sulla base della tabella di classificazione di cui al punto 45 del presente allegato e applicando, a seconda del caso, i fattori di attenuazione del rischio di credito di cui ai punti da 46 a 49 del presente allegato o i fattori di aumento del rischio di credito di cui ai punti 50 e 51 del presente allegato.

45. Tabella per la classificazione delle classi di merito di credito in una CRM:

Classe di merito di credito modificata	Misura del rischio di credito
0	1
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

46. La CRM può essere associata alla classe 1 se le attività del PRIIP o le garanzie reali adeguate o le attività cui si riferiscono gli obblighi di pagamento del PRIIP:

- a) sono sempre equivalenti, fino alla scadenza, agli obblighi di pagamento del PRIIP nei confronti dei suoi investitori;
- b) sono detenute presso un soggetto terzo su un conto separato con scadenze e a condizioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o dalla direttiva 2014/91/UE del Consiglio ⁽²⁾ e
- c) non sono in alcun caso accessibili per eventuali altri creditori dell'ideatore a norma della legislazione applicabile.

47. La CRM può essere associata alla classe 2 se le attività del PRIIP o le garanzie reali adeguate o le attività cui si riferiscono gli obblighi di pagamento del PRIIP:

- a) sono sempre equivalenti, fino alla scadenza, agli obblighi di pagamento del PRIIP nei confronti dei suoi investitori;

⁽¹⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 186).

▼B

- b) sono identificate e detenute in conti o registri sulla base della legislazione applicabile, compresi gli articoli 275 e 276 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾; e
- c) sono tali per cui i crediti vantati dagli investitori al dettaglio hanno la priorità rispetto ai crediti vantati da altri creditori dell'ideatore del PRIIP o di un soggetto tenuto a effettuare direttamente o indirettamente pagamenti rilevanti a favore dell'investitore.
48. Se il rischio di credito è valutato secondo i metodi look-through o a cascata, i fattori di attenuazione di cui ai punti 46 e 47 del presente allegato possono essere applicati anche alla valutazione del rischio di credito di ciascun debitore sottostante.
49. Se un PRIIP non è in grado di soddisfare i criteri previsti dal punto 47 del presente allegato, la CRM di cui al punto 45 del presente allegato può essere ridotta di una classe qualora i crediti vantati dagli investitori al dettaglio abbiano la priorità rispetto ai crediti dei creditori ordinari, come stabilito dall'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE, dell'ideatore del PRIIP o di un soggetto tenuto a effettuare direttamente o indirettamente pagamenti rilevanti a favore dell'investitore, a condizione che il debitore sia tenuto a rispettare i requisiti prudenziali per garantire la congruità tra attività e passività.
50. La CRM di cui al punto 45 del presente allegato è aumentata di due classi se il credito vantato da un investitore al dettaglio è subordinato ai crediti vantati dai creditori privilegiati (senior).
51. La CRM di cui al punto 45 del presente allegato è aumentata di tre classi se il PRIIP fa parte dei fondi propri del suo debitore, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o dell'articolo 93 della direttiva 2009/138/UE.

PARTE 3

Aggregazione del rischio di mercato e del rischio di credito nell'indicatore sintetico di rischio

52. L'indicatore sintetico di rischio complessivo è assegnato in base alla combinazione delle classi della CRM e della MRM, secondo la seguente tabella:

Classe di CRM \ Classe di MRM	Classe di MRM						
	MR1	MR2	MR3	MR4	MR5	MR6	MR7
CR1	1	2	3	4	5	6	7
CR2	1	2	3	4	5	6	7
CR3	3	3	3	4	5	6	7
CR4	5	5	5	5	5	6	7
CR5	5	5	5	5	5	6	7
CR6	6	6	6	6	6	6	7

⁽¹⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

▼ M3**▼ C5**

- 52 bis. Se ritiene che il numero dell'indicatore sintetico di rischio assegnato a seguito dell'aggregazione del rischio di mercato e del rischio di credito conformemente al punto 52 non rifletta adeguatamente i rischi del PRIIP, l'ideatore del PRIIP può decidere di aumentare tale numero. Il processo decisionale relativo a tale aumento deve essere documentato.

▼ B*Monitoraggio dei dati rilevanti per l'indicatore sintetico di rischio*

53. L'ideatore del PRIIP monitora i dati di mercato che sono rilevanti ai fini del calcolo della classe di MRM e, qualora la classe di MRM cambi, assegna al PRIIP la classe nella quale si è situato per la maggior parte dei punti di riferimento nei quattro mesi precedenti.
54. L'ideatore del PRIIP monitora anche i criteri del rischio di credito che sono rilevanti ai fini del calcolo della CRM e, qualora, sulla base di tali criteri, la classe di CRM cambi, riassegna il PRIIP alla classe di CRM appropriata.
55. È sempre necessario eseguire un riesame della classe di MRM dopo ciascuna decisione dell'ideatore del PRIIP relativa alla politica e/o alla strategia di investimento del PRIIP. In questi casi, qualsiasi modifica della MRM è intesa come una nuova determinazione della classe di MRM del PRIIP ed è pertanto attuata conformemente alle regole generali in materia di determinazione della classe di MRM per la categoria del PRIIP.

PARTE 4

Rischio di liquidità

56. Si considera che un PRIIP comporti un rischio di liquidità particolarmente rilevante se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:
- a) il PRIIP è ammesso alla negoziazione in un mercato secondario o una piattaforma di liquidità alternativa e né i market maker né l'ideatore del PRIIP offrono liquidità irrevocabile, di modo che la liquidità dipende soltanto dalla disponibilità di acquirenti e venditori sul mercato secondario o nella piattaforma di liquidità alternativa, tenendo conto del fatto che la negoziazione regolare di un prodotto in un determinato momento non garantisce la negoziazione regolare del medesimo prodotto in un altro momento;
 - b) il profilo di liquidità medio degli investimenti sottostanti è notevolmente inferiore alla frequenza periodica di rimborso del PRIIP, quando e nella misura in cui la liquidità offerta dal PRIIP dipende dalla liquidazione delle sue attività sottostanti;
 - c) l'ideatore del PRIIP stima che l'investitore al dettaglio possa incontrare notevoli difficoltà per quanto riguarda il tempo o i costi necessari per il disinvestimento durante il periodo di vita del prodotto, subordinatamente a specifiche condizioni di mercato.
57. Il PRIIP è considerato illiquido, contrattualmente o meno, se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:
- a) il PRIIP non è ammesso alla negoziazione su un mercato secondario e l'ideatore del PRIIP o un soggetto terzo non promuovono una piattaforma di liquidità alternativa, oppure la piattaforma di liquidità alternativa è soggetta a importanti limitazioni, tra cui penali significative in caso di uscita anticipata o prezzi di riscatto discrezionali, ovvero qualora manchino accordi sulla liquidità;

▼ B

- b) il PRIIP offre possibilità di uscita anticipata o di rimborso prima della scadenza applicabile, ma tali opportunità sono subordinate a importanti limitazioni, tra cui penali significative in caso di uscita anticipata o prezzi di riscatto discrezionali, oppure al preventivo consenso e alla discrezionalità dell'ideatore del PRIIP;
 - c) il PRIIP non offre possibilità di uscita anticipata o di riscatto prima della scadenza applicabile.
58. In tutti gli altri casi il PRIIP è considerato liquido.

▼ B

ALLEGATO III

PRESENTAZIONE DELL'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO

Formato di presentazione▼ M3
▼ C5

1. Gli ideatori di PRIIP utilizzano il formato riportato di seguito per presentare l'indicatore sintetico di rischio nel documento contenente le informazioni chiave. Il numero pertinente è evidenziato come indicato, a seconda dell'indicatore sintetico di rischio del PRIIP.

▼ B*Orientamenti per la compilazione relativamente all'indicatore sintetico di rischio*

2. La spiegazione testuale posta dopo l'indicatore sintetico di rischio illustra brevemente lo scopo dell'indicatore e i rischi sottostanti.

▼ M3
▼ C5

3. Immediatamente sotto l'indicatore sintetico di rischio va riportato il riquadro temporale che indica il periodo di detenzione raccomandato. Inoltre, nei seguenti casi va inserito un avviso immediatamente sotto l'indicatore sintetico di rischio come stabilito nel modello di cui sopra:
 - a) se si ritiene che il rischio del PRIIP sarebbe notevolmente superiore qualora il periodo di detenzione fosse differente;
 - b) se si ritiene che il PRIIP comporti un rischio di liquidità particolarmente rilevante, a seconda che tale aspetto sia di natura contrattuale o meno;
 - c) se si ritiene che il PRIIP sia illiquido, a seconda che tale aspetto sia di natura contrattuale o meno.

▼ B

4. A seconda del PRIIP, la spiegazione testuale comprende:

▼B

- a) un avviso in caratteri in grassetto se:
- i) si ritiene che il PRIIP comporti un rischio di cambio come indicato all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento (elemento C);
 - ii) il PRIIP comporta un possibile obbligo di effettuare investimenti supplementari rispetto all'investimento iniziale (elemento D);
- b) se del caso, una spiegazione dei rischi particolarmente rilevanti per il PRIIP che non possono essere adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico di rischio (elemento E);
- c) una spiegazione:
- i) riguardo al fatto che il PRIIP offre una protezione (parziale) del capitale contro il rischio di mercato, se rilevante, compresa l'indicazione della percentuale del capitale investito che è protetta (elemento F);
 - ii) delle condizioni specifiche delle limitazioni qualora la protezione (parziale) del capitale contro il rischio di mercato sia limitata (elemento G);
 - iii) riguardo al fatto che il PRIIP non offre alcuna protezione del capitale contro il rischio di mercato, se rilevante (elemento H);
 - iv) riguardo al fatto che il PRIIP non offre alcuna garanzia del capitale contro il rischio di credito, se rilevante (elemento I);
 - v) delle condizioni specifiche delle limitazioni qualora la protezione contro il rischio di credito sia limitata (elemento J).
5. Nel caso dei PRIIP che offrono una serie di opzioni di investimento, per presentare l'indicatore sintetico di rischio gli ideatori di PRIIP devono utilizzare il formato di cui al punto 1 del presente allegato, indicando tutte le classi di rischio offerte, da quella più bassa a quella più elevata.
6. Nel caso dei derivati che sono futures, opzioni call e opzioni put negoziati su un mercato regolamentato o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, devono essere compresi gli elementi A, B e, se rilevante, H.

▼M3**▼C5**

- 6 bis. Nel caso dei PRIIP di categoria 1 quali definiti all'allegato II, punto 4, lettera b), la terminologia utilizzata per le spiegazioni testuali che accompagnano l'indicatore sintetico di rischio viene adeguata, ove opportuno, per riflettere le caratteristiche specifiche del PRIIP, come l'assenza dell'importo dell'investimento iniziale.

▼B*Spiegazioni testuali*

7. Ai fini della presentazione dell'indicatore sintetico di rischio, compreso il punto 4 del presente allegato, si utilizzano le seguenti spiegazioni testuali, a seconda del caso:

[Elemento A] L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

[Elemento B] Abbiamo classificato questo prodotto al livello [1/2/3/4/5/6/7] su 7, che corrisponde alla classe di rischio [1=«più bassa»/2=«bassa»/3=«medio-bassa»/4=«media»/5=«medio-alta»/6=«seconda più alta»/7=«più alta»].

▼ B

[Inserire, inoltre, una *breve spiegazione in linguaggio semplice, di 300 caratteri al massimo, della classificazione del prodotto*]

[Esempio di spiegazione: Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello [1=«molto basso»/2=«basso»/3=«medio-basso»/4=«medio»/5=«medio-alto»/6=«alto»/7=«molto alto»] e che [1, 2=«è molto improbabile»/3=«è improbabile»/4=«potrebbe darsi»/5=«è probabile»/6=«è molto probabile»] che le cattive condizioni di mercato influenzino [la nostra] [la] capacità [di X] di pagarvi quanto dovuto].

[(Se del caso:) Elemento C, in grassetto] Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

[(Se del caso:) Elemento D] In alcune circostanze vi potrebbero essere richiesti pagamenti supplementari a copertura delle perdite. (in grassetto) La perdita totale che potreste subire potrebbe essere notevolmente superiore all'importo investito.

[Se del caso:] [Elemento E] [Altri rischi particolarmente rilevanti per il PRIIP non compresi nell'indicatore sintetico di rischio, da illustrare in 200 caratteri al massimo]

[Se del caso:] [Elemento F] [Avete diritto alla restituzione di almeno [inserire la percentuale] del vostro capitale. Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti.]

[Se del caso:] [Elemento G] [Tuttavia, questa protezione dalla performance futura del mercato non si applicherà se voi [...]

— [Se sono previste condizioni per l'uscita anticipata] disinvestite prima di (... anni/mesi/giorni)]

— [Se devono essere effettuati pagamenti correnti] non pagate puntualmente.

— [Se si applicano altre limitazioni: spiegarle in linguaggio semplice in (...) caratteri al massimo.]

[Se del caso:] [Elemento H] [Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.]

[Se del caso:] [Elemento I] [Se (noi) non (siamo) in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.]

[Se del caso:] [Elemento J] [Potreste, tuttavia, beneficiare di un sistema di tutela dei consumatori (si veda la sezione «Cosa succede in caso di insolvenza da parte nostra»). L'indicatore sopra riportato non tiene conto di tale protezione.]

*ALLEGATO IV***SCENARI DI PERFORMANCE***Numero degli scenari*

1. Gli scenari di performance previsti dal presente regolamento presentano una serie di possibili rendimenti e sono i seguenti:
 - a) uno scenario favorevole;
 - b) uno scenario moderato;
 - c) uno scenario sfavorevole;
 - d) uno scenario di stress.
2. Lo scenario di stress illustra effetti sfavorevoli rilevanti del PRIIP non considerati nello scenario sfavorevole di cui al punto 1, lettera c), del presente allegato. Lo scenario di stress presenta i periodi intermedi qualora essi siano indicati per gli scenari di performance di cui al punto 1, lettere da a) a c), del presente allegato.
3. Lo scenario supplementare per i prodotti di investimento assicurativi è basato sullo scenario moderato di cui al punto 1, lettera b), del presente allegato, se la performance è pertinente per il rendimento dell'investimento.
4. Il rendimento minimo dell'investimento è inoltre indicato senza tenere conto della situazione in cui l'ideatore del PRIIP o la parte tenuta a effettuare, direttamente o indirettamente, i pertinenti pagamenti all'investitore al dettaglio non è in grado di pagare.

Calcolo dei valori dello scenario sfavorevole, dello scenario moderato e dello scenario favorevole per il periodo di detenzione raccomandato per i PRIIP di categoria 2

Caso 1: PRIIP di cui all'allegato VIII, punto 1, con dati storici sufficienti

5. Ai PRIIP di cui all'allegato VIII, punto 1, si applicano le seguenti regole se, al momento del calcolo, la durata dei valori storici consecutivi annuali del PRIIP soddisfa i seguenti criteri:
 - a) è superiore a 10;
 - b) è di cinque anni superiore alla durata del periodo di detenzione raccomandato del PRIIP.
6. Se il periodo di detenzione raccomandato è pari o inferiore a cinque anni, lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole sono calcolati sugli ultimi dieci anni a decorrere dal momento in cui viene effettuato il calcolo. Se il periodo di detenzione raccomandato è superiore a cinque anni, lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole sono calcolati su un periodo di tempo pari al periodo di detenzione raccomandato più cinque anni a decorrere dal momento in cui viene effettuato il calcolo.
7. Il calcolo dello scenario sfavorevole, dello scenario moderato e dello scenario favorevole comprende le seguenti fasi:
 - a) entro il periodo di tempo specificato al punto 6 del presente allegato, l'identificazione di tutti i sub-intervalli sovrapposti, ciascuno di lunghezza pari alla durata del periodo di detenzione raccomandato, che iniziano o terminano in ciascuno dei mesi, o in ciascuna delle date di valutazione per i PRIIP con frequenza di valutazione mensile, che sono compresi in tale periodo;

▼ C5

- b) per i PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato superiore a un anno, l'identificazione di tutti i sub-intervalli sovrapposti, ciascuno di lunghezza pari o inferiore alla durata del periodo di detenzione raccomandato, ma pari o superiore a un anno, e che terminano alla fine del periodo di cui al punto 6 del presente allegato;
 - c) per ciascun sub-intervallo di cui alle lettere a) e b), il calcolo della performance del PRIIP conformemente a quanto segue:
 - i) sulla base della performance del PRIIP durante l'esatta durata di ciascun sub-intervallo;
 - ii) al netto di tutti i costi applicabili;
 - iii) sulla base del fatto che il reddito distribuibile del PRIIP è stato reinvestito;
 - iv) utilizzando una trasformazione lineare per ottenere la performance a sub-intervalli inferiori al periodo di detenzione raccomandato, al fine di rendere tutti i sub-intervalli di lunghezza comparabile;
 - d) la classificazione dei sub-intervalli identificati conformemente alla lettera a) in base alla performance calcolata conformemente alla lettera c), al fine di identificare, nell'ambito di tali sub-intervalli, il sub-intervallo mediano e il sub-intervallo migliore in termini di performance;
 - e) la classificazione congiunta dei sub-intervalli identificati conformemente alle lettere a) e b) in base alla performance calcolata conformemente alla lettera c), al fine di identificare, nell'ambito di tali sub-intervalli, il sub-intervallo peggiore in termini di performance.
8. Lo scenario sfavorevole rappresenta l'evoluzione peggiore del valore del PRIIP conformemente al punto 7, lettera e), del presente allegato.
9. Lo scenario moderato rappresenta l'evoluzione mediana del valore del PRIIP conformemente al punto 7, lettera d), del presente allegato.
10. Lo scenario favorevole rappresenta l'evoluzione migliore del valore del PRIIP conformemente al punto 7, lettera d), del presente allegato.
11. Gli scenari sono calcolati almeno mensilmente.

Caso 2: PRIIP di cui all'allegato VIII, punto 1, senza dati storici sufficienti e con la possibilità di utilizzare un parametro di riferimento

12. Nel caso dei PRIIP di cui all'allegato VIII, punto 1, lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole sono calcolati come specificato ai punti da 6 a 11 del presente allegato, utilizzando i dati di un parametro di riferimento per integrare i valori del PRIIP al netto di tutti i costi applicabili, se:
- a) la durata dei valori del PRIIP non soddisfa i criteri di cui al punto 5 del presente allegato;
 - b) il parametro di riferimento è appropriato per stimare gli scenari di performance conformemente ai criteri di cui al punto 16 del presente allegato; e
 - c) esistono dati storici per il parametro di riferimento che soddisfano i criteri di cui al punto 5 del presente allegato.

▼ **C5**

Se le informazioni sugli obiettivi del PRIIP fanno riferimento a un parametro di riferimento, è utilizzato tale parametro di riferimento, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma.

Caso 3: PRIIP di cui all'allegato VIII, punto 1, senza dati storici sufficienti e senza parametro di riferimento, o con un parametro di riferimento privo di dati storici sufficienti, o qualsiasi altro PRIIP di categoria 2

13. Nel caso dei PRIIP di cui all'allegato VIII, punto 1, che non sono contemplati nel caso 1 o nel caso 2 di cui sopra o per qualsiasi altro PRIIP di categoria 2, lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole sono calcolati come specificato ai punti da 6 a 11 del presente allegato utilizzando indici di riferimento disciplinati dal regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Tali indici di riferimento rappresentano le categorie di attività in cui il PRIIP investe o gli investimenti sottostanti ai quali il PRIIP è esposto, a integrazione dei valori del PRIIP o del parametro di riferimento di cui al punto 12 del presente allegato. Sono presi in considerazione tutte le categorie di attività in cui il PRIIP potrebbe investire più del 25 % delle sue attività o gli investimenti sottostanti che rappresentano più del 25 % dell'esposizione. Se tale indice di riferimento non esiste, si utilizza una variabile proxy adeguata.
14. Se il PRIIP investe in diversi tipi di attività o è esposto a diversi tipi di investimenti sottostanti ed è stato identificato più di un indice di riferimento di cui al punto 13 del presente allegato, gli scenari sono calcolati utilizzando un «parametro di riferimento composito», tenendo conto delle ponderazioni dell'investimento stimato in ciascun tipo di attività o investimento sottostante.
15. Nel caso dei PRIIP di categoria 2 per i quali non esiste né un parametro di riferimento né una variabile proxy adeguati, con dati storici sufficienti che soddisfino i criteri di cui al punto 5 del presente allegato per il PRIIP, gli scenari di performance sono calcolati conformemente ai punti da 21 a 27 del presente allegato utilizzando 15 anni di rendimenti storici del PRIIP o un parametro di riferimento o una variabile proxy adeguati.

Casi 2 e 3: utilizzo di parametri di riferimento o variabili proxy adeguati

16. Per valutare se l'uso di un particolare parametro di riferimento o di una particolare variabile proxy sia appropriato per stimare gli scenari di performance, gli ideatori di PRIIP utilizzano i seguenti criteri, purché tali criteri siano in linea con gli obiettivi del PRIIP e con il tipo di attività in cui il PRIIP investe o gli investimenti sottostanti ai quali il PRIIP è esposto e siano pertinenti per il PRIIP:
 - a) il profilo di rischio/rendimento se il parametro di riferimento o la variabile proxy e il PRIIP rientrano nella stessa categoria di indicatore sintetico di rischio o volatilità e rendimento atteso o entrambi;
 - b) il rendimento atteso;
 - c) la composizione dell'asset allocation (se la composizione delle attività del PRIIP riflette un indice composito, il parametro di riferimento o la variabile proxy ai fini del calcolo degli scenari di performance riflette sistematicamente le ponderazioni dell'indice composito);

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

▼ C5

- d) le potenziali attività in cui il PRIIP investe, in linea con la politica di investimento;
- e) l'esposizione verso categorie di attività sottostanti;
- f) le esposizioni geografiche;
- g) le esposizioni settoriali;
- h) la distribuzione del reddito del PRIIP;
- i) le misure in materia di liquidità (ad esempio: i volumi delle negoziazioni giornaliere, differenziali bid-ask ecc.);
- j) la durata;
- k) la categoria di rating del credito;
- l) la volatilità o la volatilità storica o entrambe.

Gli ideatori di PRIIP possono utilizzare criteri aggiuntivi rispetto a quelli elencati al primo comma purché dimostrino che tali criteri aggiuntivi sono pertinenti in termini di obiettivi del PRIIP e di tipo di attività in cui il PRIIP investe o di tipo di investimenti sottostanti ai quali il PRIIP è esposto.

17. Gli ideatori di PRIIP devono poter dimostrare che i parametri di riferimento sono in linea con gli obiettivi del PRIIP e documentare la loro decisione, giustificando in modo chiaro il parametro di riferimento utilizzato.

Calcolo dello scenario di stress per i PRIIP di categoria 2

18. Per i PRIIP di categoria 2, la procedura per il calcolo dello scenario di stress è la seguente:

- a) identificare un sub-intervallo di lunghezza w corrispondente ai seguenti intervalli:

	1 anno	> 1 anno
Prezzi giornalieri	21	63
Prezzi settimanali	8	16
Prezzi mensili	6	12

- b) identificare per ciascun sub-intervallo di lunghezza w i rendimenti lognormali storici r_t , dove $t = t_1, t_2, \dots, t_w$;
- c) misurare la volatilità sulla base della formula sottostante iniziando da $t_i = t_1$ e fino a $t_i = t_{H-w+1}$ dove H è il numero delle osservazioni storiche nel periodo:

$$w_{t_i} \sigma_S = \sqrt{\frac{\sum_{t_i}^{t_{i+w-1}} \left(r_{t_i} - \frac{t_{i+w-1}}{t_i} M_1 \right)^2}{M_w}}$$

▼ C5

dove M_w è il conteggio del numero di osservazioni nel sub-intervallo e ${}_{t_i}^{t_i+w-1}M_1$ è la media di tutti i rendimenti lognormali storici nel sub-intervallo corrispondente;

- d) inferire il valore corrispondente al 99° percentile per un anno e al 95° percentile per gli altri periodi di detenzione; tale valore è la volatilità in situazione di stress ${}^W\sigma_S$.
19. Nel caso dei PRIIP di categoria 2, i valori attesi alla fine del periodo di detenzione raccomandato per lo scenario di stress sono:

$$\text{Scenario}_{\text{Stress}} = e \left[{}^W\sigma_S \sqrt{N} \left(z_\alpha + \left[\frac{(z_\alpha^2 - 1)}{6} \right] \frac{\mu_1}{\sqrt{N}} + \left[\frac{(z_\alpha^3 - 3z_\alpha)}{24} \right] \frac{\mu_2}{N} - \left[\frac{(2z_\alpha^3 - 5z_\alpha)}{36} \right] \frac{\mu_1^2}{N} \right) - 0.5 {}^W\sigma_S^2 N \right]$$

dove:

- a) N è il numero dei periodi di negoziazione compresi nel periodo di detenzione raccomandato e gli altri termini sono definiti nell'allegato II, punto 12;
- b) z_α è un valore scelto adeguato del PRIIP al percentile estremo corrispondente all'1 % per un anno e al 5 % per gli altri periodi di detenzione.
20. Il valore dello scenario di stress indicato non deve essere migliore del valore dello scenario sfavorevole.

Calcolo dei valori di scenario per il periodo di detenzione raccomandato per alcuni PRIIP di categoria 1, di categoria 3 e di categoria 4

21. Lo scenario favorevole è il valore del PRIIP al 90° percentile di una distribuzione stimata dei risultati nel corso del periodo di detenzione raccomandato al netto di tutti i costi applicabili.
22. Lo scenario moderato è il valore del PRIIP al 50° percentile di una distribuzione stimata dei risultati nel corso del periodo di detenzione raccomandato al netto di tutti i costi applicabili.
23. Lo scenario sfavorevole è il valore del PRIIP al 10° percentile di una distribuzione stimata dei risultati nel corso del periodo di detenzione raccomandato al netto di tutti i costi applicabili.
24. Se ritiene che vi sia un rischio sostanziale che tali scenari possano dare agli investitori al dettaglio aspettative non appropriate circa i possibili rendimenti che possono ottenere, l'ideatore del PRIIP può utilizzare percentili inferiori a quelli specificati ai punti 21, 22 e 23 del presente allegato.
25. Per i PRIIP di categoria 3 il metodo per derivare la distribuzione stimata dei risultati del PRIIP nel corso del periodo di detenzione raccomandato è identico al metodo specificato ai punti da 19 a 23 dell'allegato II. Tuttavia il rendimento atteso di ciascuna attività è il rendimento osservato nel corso del periodo, calcolato senza attualizzare la performance attesa applicando il fattore di sconto privo di rischio atteso.
26. Nel caso dei PRIIP di categoria 3, rispetto al calcolo per i PRIIP di categoria 2 il calcolo dello scenario di stress è modificato come segue:

▼ C5

a) inferire la volatilità in situazione di stress $W\sigma_S$ sulla base della metodologia definita al punto 18, lettere a), b) e c), del presente allegato;

b) riparametrare i rendimenti storici r_t sulla base della formula seguente:

$$r_t^{adj} = r_t * \frac{W\sigma_S}{\sigma}$$

c) effettuare il bootstrapping su r_t^{adj} come descritto nell'allegato II, punto 22;

d) calcolare il rendimento per ogni contratto sommando i rendimenti di periodi scelti e correggendoli per garantire che il rendimento atteso misurato dalla distribuzione simulata dei rendimenti sia come segue:

$$E*[r_{bootstrapped}] = -0.5W\sigma_S^2N$$

dove $E*[r_{bootstrapped}]$ è la nuova media simulata.

27. Per i PRIIP di categoria 3 lo scenario di stress è il valore del PRIIP al percentile estremo z_α come definito al punto 19 del presente allegato della distribuzione simulata di cui al punto 26 del presente allegato.

28. Nel caso dei PRIIP di categoria 4 si utilizza il metodo illustrato nell'allegato II, punto 27, per quanto riguarda i fattori che non sono osservati sul mercato, se necessario in combinazione con il metodo applicato per i PRIIP di categoria 3. I metodi pertinenti per i PRIIP di categoria 2, illustrati ai punti da 5 a 20 del presente allegato, e i metodi pertinenti per i PRIIP di categoria 3, illustrati ai punti da 21 a 27 del presente allegato, sono utilizzati per le componenti pertinenti del PRIIP qualora esso sia formato da una combinazione di componenti differenti. Gli scenari di performance sono una media ponderata delle componenti pertinenti. I calcoli della performance tengono conto delle caratteristiche del prodotto e delle garanzie del capitale.

29. Nel caso dei PRIIP di categoria 1 quali definiti all'allegato II, punto 4, lettera a), e nel caso dei PRIIP di categoria 1 quali definiti all'allegato II, punto 4, lettera b), che non sono negoziati su un mercato regolamentato o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, gli scenari di performance sono calcolati conformemente ai punti da 21 a 27 del presente allegato.

Calcolo dei valori di scenario per il periodo di detenzione raccomandato per altri tipi di PRIIP di categoria 1

30. Nel caso dei PRIIP di categoria 1 che sono futures, opzioni call e opzioni put negoziati su un mercato regolamentato o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, gli scenari di performance sono presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff. Deve essere incluso un grafico che illustri la performance in tutti gli scenari per i diversi livelli del valore sottostante. Sull'asse orizzontale del grafico vanno riportati i diversi prezzi possibili del valore sottostante, mentre sull'asse verticale vanno riportati il profitto o la perdita in corrispondenza dei diversi prezzi del valore sottostante. Per ciascun prezzo del valore sottostante il grafico indica il profitto o la perdita risultanti e il prezzo del valore sottostante al quale il profitto o la perdita sono pari a zero.

▼ C5

31. Nel caso dei PRIIP di categoria 1 quali definiti all'allegato II, punto 4, lettera c), è fornita una migliore stima ragionevole e prudente dei valori attesi per gli scenari di performance di cui al punto 1, lettere a), b) e c), del presente allegato alla fine del periodo di detenzione raccomandato.

Gli scenari selezionati e illustrati sono coerenti e complementari con le altre informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave, compreso il profilo di rischio complessivo del PRIIP. L'ideatore del PRIIP assicura la coerenza degli scenari con le conclusioni interne sulla governance del prodotto, compresi, tra l'altro, eventuali stress test eseguiti dall'ideatore del PRIIP per quest'ultimo e i dati e le analisi utilizzati per ottenere le altre informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave.

Gli scenari sono selezionati in modo tale da fornire una presentazione equilibrata dei possibili risultati del PRIIP sia in condizioni favorevoli sia in condizioni sfavorevoli, mostrando, però, soltanto gli scenari che hanno ragionevoli probabilità di avverarsi. Gli scenari non sono selezionati in modo tale da dare indebito rilievo ai risultati favorevoli a scapito di quelli sfavorevoli.

Calcolo dei valori di scenario per periodi di detenzione intermedi

32. La performance dei PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato compreso tra uno e dieci anni è presentata in relazione a due periodi di detenzione differenti: alla fine del primo anno e alla fine del periodo di detenzione raccomandato.
33. La performance dei PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato pari o superiore a dieci anni è presentata in relazione a tre periodi di detenzione: alla fine del primo anno, dopo la metà del periodo di detenzione raccomandato arrotondato alla fine dell'anno più vicino e alla fine del periodo di detenzione raccomandato.
34. Nel caso dei PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato pari o inferiore a un anno non sono presentati scenari di performance per periodi di detenzione intermedi.
35. Nel caso dei PRIIP di categoria 2, i valori da presentare per i periodi intermedi per lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole sono calcolati conformemente ai punti da 5 a 14 del presente allegato, utilizzando il periodo di tempo specificato al punto 6, ma in base ai risultati conseguiti nel corso del periodo di detenzione intermedio.
36. Nel caso dei PRIIP di categoria 2, i valori da presentare per i periodi intermedi per lo scenario di stress sono calcolati applicando le formule di cui ai punti 18 e 19 del presente allegato, in cui N è il numero dei periodi di negoziazione dalla data d'inizio alla data di fine del periodo intermedio. Il punto 20 del presente allegato si applica anche ai periodi intermedi.
37. Nel caso dei PRIIP di cui ai punti 15 e 29 del presente allegato, i PRIIP di categoria 3 e i PRIIP di categoria 4, eccetto il caso in cui si applichi il punto 38 del presente allegato, i valori di scenario da presentare per i periodi di detenzione intermedi sono stimati dall'ideatore del PRIIP in modo coerente con la stima alla fine del periodo di detenzione raccomandato.
38. Nel caso dei PRIIP di categoria 1 che sono futures, opzioni call e opzioni put negoziati su un mercato regolamentato o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, o nel caso dei PRIIP di cui all'allegato VI, punto 90, lettera d), gli scenari di performance possono essere presentati soltanto alla fine del periodo di detenzione raccomandato.

▼ **C5***Requisiti generali*

39. Gli scenari di performance del PRIIP sono calcolati al netto di tutti i costi applicabili conformemente all'allegato VI per lo scenario e per il periodo di detenzione presentati.
40. Gli scenari di performance sono calcolati utilizzando importi coerenti con quelli utilizzati per il calcolo dei costi di cui all'allegato VI, punti 90 e 91.
41. Per i PRIIP che sono contratti forward, contratti future, contratti per differenza o swap, gli scenari di performance sono calcolati presupponendo che l'importo specificato al punto 40 sia l'importo nozionale.
42. Gli scenari di performance sono presentati in unità monetarie. Le cifre sono automaticamente arrotondate ai 10 EUR o valuta pertinente più vicini, a meno che vi siano condizioni specifiche di pagamento tali per cui potrebbe essere fuorviante arrotondare le cifre ai 10 EUR più vicini, nel qual caso l'ideatore del PRIIP può presentare i dati arrotondati all'unità di EUR più vicina. Fatto salvo il punto 7 del presente allegato, i dati monetari indicano la somma degli importi che l'investitore al dettaglio riceverebbe (al netto dei costi) durante il periodo di detenzione, che comprende:
- a) i pagamenti dovuti alla fine del periodo di detenzione, compreso il capitale rimborsato;
 - b) le cedole o altri importi ricevuti prima della fine del periodo di detenzione, senza presupporre un reinvestimento di tali importi.
43. Per i PRIIP che sono contratti forward, contratti future, contratti per differenza o swap, gli scenari di performance in unità monetarie indicano il profitto o la perdita conseguiti durante il periodo di detenzione.
44. Gli scenari di performance sono presentati anche in termini percentuali come rendimento medio annuo dell'investimento. Tale cifra è calcolata utilizzando il valore di scenario come numeratore e l'importo dell'investimento iniziale o il prezzo pagato come denominatore, applicando la seguente formula:
- $$(\text{valore dello scenario/investimento iniziale})^{(1/T)} - 1, \text{ se } T > 1, \text{ dove } T \text{ è la durata del periodo di detenzione espressa in anni}$$
45. Per i periodi di detenzione raccomandati inferiori a un anno, gli scenari di performance in termini percentuali riflettono il rendimento previsto nel corso di tale periodo, non annualizzato.
46. Per i PRIIP che sono contratti forward, contratti future, contratti per differenza o swap, il rendimento percentuale è calcolato tenendo conto del valore nozionale del contratto; il calcolo eseguito è spiegato in una nota aggiunta. La formula per il calcolo è la seguente:

$$(\text{Utile o perdita netto/Importo nozionale})^{(1/T)} - 1, \text{ se } T > 1.$$

La nota aggiunta indica che il rendimento potenziale è calcolato come percentuale dell'importo nozionale.

▼ C5

47. Nel caso dei prodotti di investimento assicurativi, ai fini del calcolo degli scenari di performance per l'investimento si procede come indicato di seguito, oltre ad applicare i metodi menzionati in precedenza, anche al punto 28 del presente allegato:
- a) si tiene conto della partecipazione agli utili futuri;
 - b) le ipotesi relative alla partecipazione agli utili futuri devono essere coerenti con l'ipotesi relativa ai tassi di rendimento annui delle attività sottostanti;
 - c) le ipotesi relative alla distribuzione degli utili futuri tra l'ideatore del PRIIP e l'investitore al dettaglio e altre ipotesi relative alla distribuzione degli utili futuri devono essere realistiche e conformi alla prassi e alla strategia aziendali correnti dell'ideatore del PRIIP. Laddove esistano prove sufficienti dell'intenzione dell'impresa di modificare le proprie prassi o la propria strategia, le ipotesi relative alla distribuzione degli utili futuri devono essere coerenti con le prassi o la strategia modificate. Nel caso delle imprese di assicurazione vita cui si applica la direttiva 2009/138/CE, tali ipotesi devono essere coerenti con le ipotesi relative alle azioni di gestione future utilizzate per valutare le riserve tecniche nello stato patrimoniale redatto conformemente a Solvibilità II;
 - d) se una componente della performance riguarda la partecipazione agli utili pagabile su base discrezionale, tale componente è ipotizzata soltanto negli scenari di performance favorevoli;
 - e) gli scenari di performance sono calcolati sulla base degli importi degli investimenti di cui al punto 40 del presente allegato.

▼ M3
▼ C5

ALLEGATO V

METODO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI SCENARI DI PERFORMANCE

PARTE 1

Indicazioni generali di presentazione

1. Gli scenari di performance sono presentati in modo accurato, corretto, chiaro e non fuorviante e tale da poter essere compreso dall'investitore al dettaglio medio.
2. In tutti i casi devono essere incluse le seguenti spiegazioni testuali di cui alla parte 2 del presente allegato:
 - a) l'elemento A;
 - b) l'elemento B, che figura in modo visibile al di sopra della tabella o del grafico dello scenario di performance.
3. Per tutti i PRIIP ad eccezione dei PRIIP di categoria 1 di cui all'allegato IV, punto 30:
 - a) l'elemento C di cui alla parte 2 del presente allegato figura in modo visibile al di sopra della tabella dello scenario di performance;
 - b) le informazioni sul rendimento minimo degli investimenti sono indicate nella tabella dello scenario di performance e, se del caso, è indicato l'elemento G di cui alla parte 2 del presente allegato. Se è garantito un rendimento minimo, tale rendimento minimo è indicato in importi monetari per i periodi di detenzione per i quali si applica la garanzia. Se non è garantito un rendimento minimo o se la garanzia è applicabile solo per alcuni periodi di detenzione ma non per tutti, è inclusa una spiegazione testuale per i periodi di detenzione pertinenti in cui si afferma che gli investitori al dettaglio possono perdere una parte o la totalità dell'importo investito o, se del caso, che gli investitori al dettaglio possono perdere più di quanto investito, come indicato nella parte 3 del presente allegato.
4. Se è presentato uno scenario di stress, è incluso l'elemento descrittivo D di cui alla parte 2 del presente allegato.
5. Per i PRIIP di categoria 2, ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV, punto 15, sono incluse spiegazioni testuali per lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole utilizzando l'elemento E di cui alla parte 2 del presente allegato.
6. Per i PRIIP di categoria 1, ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV, punto 30, per i PRIIP di categoria 2 di cui all'allegato IV, punto 15, per i PRIIP di categoria 3 e per i PRIIP di categoria 4, è inclusa una breve spiegazione degli scenari presentati, in linguaggio semplice, di 300 caratteri al massimo.
7. Gli elementi H, I, J e K di cui alla parte 2 del presente allegato sono inclusi anche nel caso dei PRIIP di categoria 1 di cui all'allegato IV, punto 30.
8. I periodi di detenzione intermedi sono indicati conformemente all'allegato IV, punti 32, 33 e 34. I periodi intermedi possono variare a seconda della durata del periodo di detenzione raccomandato.

▼ C5

9. Per i PRIIP che non presentano scenari di performance in relazione a periodi di detenzione intermedi, è incluso, ove pertinente, l'elemento descrittivo F di cui alla parte 2 del presente allegato.
10. Salvo diversa indicazione, per tutti i PRIIP ad eccezione dei PRIIP di categoria 1 di cui all'allegato IV, punto 30, gli ideatori di PRIIP utilizzano i modelli di cui alla parte 3 del presente allegato per presentare gli scenari di performance, a seconda che si tratti di un PRIIP con investimento o premio unico, di un PRIIP con pagamenti o premi periodici o di un PRIIP di cui all'allegato VI, punto 76 *quater*.
11. Il termine «uscita» è utilizzato nella tabella degli scenari di performance per rappresentare la fine dell'investimento, a meno che tale termine risulti fuorviante per tipi specifici di PRIIP, nel qual caso può essere utilizzato un termine alternativo, come «estinzione» o «riscatto».
12. Per i PRIIP di categoria 1 quali definiti nell'allegato II, punto 4, lettera b), la terminologia utilizzata viene adeguata, ove opportuno, per riflettere le caratteristiche specifiche del PRIIP, ad esempio per far riferimento all'importo nozionale del PRIIP.
13. Nel caso dei prodotti di investimento assicurativi, sono previste righe aggiuntive per quanto riguarda il premio per il rischio biometrico e uno scenario relativo alle prestazioni assicurative, come illustrato nei modelli A e B di cui alla parte 3 del presente allegato. I rendimenti relativi a tale scenario sono presentati soltanto in termini monetari.
14. Per i PRIIP che comportano pagamenti o premi periodici, i modelli includono anche informazioni sull'importo dell'investimento cumulato e, se del caso, sul premio per il rischio biometrico cumulato, come illustrato nel modello B di cui alla parte 3 del presente allegato.
15. Per i PRIIP destinati ad essere detenuti per tutta la vita, il periodo di detenzione raccomandato riportato negli scenari di performance può indicare che il PRIIP è destinato a essere detenuto per tutta la vita e indicare il numero di anni che sono stati utilizzati come esempio di calcolo.
16. Per i PRIIP che sono rendite immediate o altri PRIIP destinati esclusivamente a pagare al verificarsi dell'evento assicurato, la tabella dello scenario di performance riporta, a seconda dei casi, quanto segue:
 - a) gli scenari di sopravvivenza in relazione al periodo di detenzione raccomandato riflettono l'importo cumulato dei pagamenti effettuati a favore all'investitore al dettaglio;
 - b) se sono inclusi scenari di sopravvivenza intermedi, questi riflettono i valori di riscatto e l'importo cumulato dei pagamenti effettuati a favore dell'investitore al dettaglio in quel momento;
 - c) gli scenari degli eventi assicurativi, come quelli in caso di decesso, indicano la somma forfettaria percepita dai beneficiari in quel momento.

▼ C5

17. Se il PRIIP è richiamato o cancellato prima della fine del periodo di detenzione raccomandato conformemente alla simulazione, la presentazione degli scenari di performance è adeguata di conseguenza, come illustrato nel modello C di cui alla parte 3 del presente allegato, e sono aggiunte note esplicative in modo da chiarire se un determinato scenario include un richiamo anticipato o una cancellazione anticipata e che non è stata applicata alcuna ipotesi di reinvestimento. Negli scenari in cui il PRIIP è automaticamente richiamato o cancellato, le cifre sono indicate nella colonna «In caso di uscita per richiamo o alla scadenza» del modello C di cui alla parte 3 del presente allegato. I periodi di tempo indicati per i periodi di detenzione intermedi sono gli stessi per i diversi scenari di performance e si basano sul periodo di detenzione raccomandato che, se il PRIIP non è richiamato, dovrebbe essere allineato alla sua scadenza. I dati relativi ai periodi di detenzione intermedi sono indicati solo per gli scenari in cui il PRIIP non è ancora stato richiamato o cancellato prima o al termine di tale periodo di detenzione intermedio e includono gli eventuali costi di uscita applicabili in quel momento. Se, in base alla simulazione, il PRIIP sarà richiamato prima o alla fine di tale periodo di detenzione intermedio, non sono indicati dati in relazione a tale periodo.

PARTE 2**Elementi descrittivi prescritti**

[Elemento A] Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale (*se applicabile*) [, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore/e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore]. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

[Elemento B] Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

[Elemento C] [Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore [del prodotto/di un parametro di riferimento idoneo] negli ultimi [x] anni.] (*per i PRIIP di categoria 2, ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV, punto 15*) [Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi] (*per gli altri tipi di PRIIP*). Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

[Elemento D] Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

[Elemento E] Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento [*aggiungere l'indicazione del parametro di riferimento, se del caso*] tra il [*aggiungere le date espresse in anni*].

[Elemento F] Questo prodotto non è [facilmente] liquidabile. In caso di uscita da un investimento prima del periodo di detenzione raccomandato [non vi è alcuna garanzia] (*se vi è una garanzia solo in relazione al periodo di detenzione raccomandato*) [e] [sarà necessario/potrebbe essere necessario sostenere costi supplementari] (*se vi sono costi di uscita*).

[Elemento G] Il rendimento è garantito solo se [*descrivere le condizioni pertinenti o fare riferimento al punto del documento contenente le informazioni chiave in cui tali condizioni sono descritte, come le spiegazioni testuali fornite conformemente all'allegato III*].

[Elemento H] Questo grafico mostra la possibile performance dell'investimento. Può essere confrontato con i grafici di payoff di altri derivati.

▼ C5

[Elemento I] Il grafico presentato mostra una serie di possibili risultati e non è un'indicazione esatta dell'importo del possibile rimborso. L'importo del rimborso varierà a seconda dell'andamento del sottostante. Per ciascun valore del sottostante il grafico mostra quale sarebbe il profitto o la perdita del prodotto. L'asse orizzontale mostra i diversi prezzi possibili del valore sottostante alla data di scadenza, mentre l'asse verticale mostra il profitto o la perdita.

[Elemento J] Se acquistate questo prodotto vuol dire che secondo voi il prezzo del sottostante [aumenterà/diminuirà].

[Elemento K] La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento (premio pagato).

PARTE 3

Modelli

Modello A — Pagamento di un unico investimento e/o premio

Periodo di detenzione raccomandato:	[]		
Esempio di investimento:	[10 000 EUR]		
(Se del caso) Premio assicurativo:	[importo monetario]		
	In caso di [uscita] dopo 1 anno	In caso di [uscita] dopo []	In caso di [uscita] dopo []
	(se del caso)	(se del caso)	[periodo di detenzione raccomandato]

Scenari [di sopravvivenza]

Minimo	[Importo monetario] o [Non esiste un rendimento minimo garantito [in caso di [uscita] prima di [... anni/mesi/giorni]] (se del caso). Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso [o dover effettuare pagamenti supplementari per coprire le perdite]. (se del caso)]			
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	[] EUR	[] EUR	[] EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	[] %	[] %	[] %
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	[] EUR	[] EUR	[] EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	[] %	[] %	[] %
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	[] EUR	[] EUR	[] EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	[] %	[] %	[] %
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	[] EUR	[] EUR	[] EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	[] %	[] %	[] %

(Se del caso) Scenario [di morte]

[Evento assicurato]	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi	[] EUR	[] EUR	[] EUR
---------------------	--	--------	--------	--------

▼ **C5**

Modello B — Pagamento di investimenti o premi periodici

Periodo di detenzione raccomandato:	[]		
Esempio di investimento:	[1 000 EUR] all'anno		
(Se del caso) Premio assicurativo:	[importo monetario] all'anno		
	In caso di [uscita] dopo 1 anno (se del caso)	In caso di [uscita] dopo (se del caso)	In caso di [uscita] dopo [periodo di detenzione raccomandato]

Scenari [di sopravvivenza]

Minimo [Importo monetario] o [Non esiste un rendimento minimo garantito [in caso di [uscita] prima di [... anni/mesi/giorni]] (se del caso). Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso [o dover effettuare pagamenti supplementari per coprire le perdite]. (se del caso)]

Stress Possibile rimborso al netto dei costi [] EUR [] EUR [] EUR

Rendimento medio per ciascun anno [] % [] % [] %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi [] EUR [] EUR [] EUR

Rendimento medio per ciascun anno [] % [] % [] %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi [] EUR [] EUR [] EUR

Rendimento medio per ciascun anno [] % [] % [] %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi [] EUR [] EUR [] EUR

Rendimento medio per ciascun anno [] % [] % [] %

Importo investito nel tempo [] EUR [] EUR [] EUR

(Se del caso) Scenario [di morte]

[Evento assicurato] Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi [] EUR [] EUR [] EUR

Premio assicurativo preso nel tempo [] EUR [] EUR [] EUR

▼ **C5**

Modello C — PRIIP di cui all'allegato VI, punto 76 *quater* (con meccanismo di rimborso automatico)

Periodo di detenzione raccomandato:	Fino al richiamo o alla scadenza del prodotto Può essere diverso in ciascuno scenario ed è indicato nella tabella.		
Esempio di investimento:	[10 000 EUR]		
	In caso di [uscita] dopo 1 anno	In caso di [uscita] dopo []	In caso di [uscita] per richiamo o alla scadenza
	<i>(se del caso)</i>	<i>(se del caso)</i>	

Scenari

Minimo	[Importo monetario] o [Non esiste un rendimento minimo garantito [in caso di [uscita] prima di [... anni/mesi/giorni]] (se del caso). Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso [o dover effettuare pagamenti supplementari per coprire le perdite]. (se del caso)]		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/> EUR
(fine del prodotto dopo <input type="text"/>)	Rendimento medio per ciascun anno	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/> EUR
(fine del prodotto dopo <input type="text"/>)	Rendimento medio per ciascun anno	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/> EUR
(fine del prodotto dopo <input type="text"/>)	Rendimento medio per ciascun anno	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/> EUR
(fine del prodotto dopo <input type="text"/>)	Rendimento medio per ciascun anno	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %

▼B*ALLEGATO VI***METODO PER IL CALCOLO DEI COSTI**

PARTE 1

Elenco dei costi

I. ELENCO DEI COSTI DEI FONDI DI INVESTIMENTO (FIA E OICVM)

Costi da comunicare*Costi una tantum*

1. Un costo una tantum è un costo di ingresso o di uscita che è:
 - a) pagato direttamente dall'investitore al dettaglio; oppure
 - b) detratto da un pagamento ricevuto dall'investitore al dettaglio o a lui dovuto.
2. I costi una tantum sono costi sostenuti dall'investitore al dettaglio che non sono detratti dalle attività del FIA o dell'OICVM.
3. I costi una tantum comprendono, in via non esaustiva, i seguenti tipi di costi iniziali anticipati che sono considerati nell'importo dei costi da comunicare nel documento contenente le informazioni chiave:
 - a) la commissione di distribuzione, a condizione che l'importo sia noto alla società di gestione dell'OICVM o al GEFIA; se l'importo effettivo non è noto alla società di gestione dell'OICVM o al GEFIA, è presentato l'ammontare massimo dei possibili costi di distribuzione noti per il PRIIP in questione;

▼M3**▼C5**

- a) la commissione di distribuzione, a condizione che l'importo sia noto alla società di gestione dell'OICVM o al GEFIA; se l'importo effettivo non è noto alla società di gestione dell'OICVM o al GEFIA, è presentato l'ammontare massimo dei possibili costi di distribuzione noti per il PRIIP in questione;

▼B

- b) i costi di costituzione (parte anticipata);
- c) i costi di commercializzazione (parte anticipata);
- d) la commissione di sottoscrizione, tasse incluse.

Costi ricorrenti

4. I costi ricorrenti sono pagamenti detratti dalle attività di un FIA o di un OICVM e comprendono quanto segue:
 - a) le spese necessariamente sostenute per il loro funzionamento;
 - b) tutti i pagamenti, comprese le remunerazioni, a favore di soggetti collegati o che prestano servizi al FIA o all'OICVM;
 - c) i costi di transazione.
5. I costi ricorrenti comprendono, in via non esaustiva, i seguenti tipi di costi che sono detratti dalle attività del FIA o dell'OICVM e che sono considerati nell'importo dei costi da comunicare nel documento contenente le informazioni chiave:
 - a) tutti i pagamenti a favore dei soggetti elencati di seguito, compresi i soggetti elencati di seguito cui essi hanno delegato funzioni:
 - i) La società di gestione dell'OICVM o il GEFIA;

▼M3**▼C5**

- i) La società di gestione dell'OICVM o il GEFIA;

▼B

- ii) gli amministratori del fondo, se si tratta di una società di investimento;
- iii) il depositario;
- iv) il custode o i custodi;
- v) eventuali consulenti per gli investimenti;

▼ B

- b) tutti i pagamenti a favore di chiunque presti servizi esternalizzati ai soggetti su elencati, compresi:
 - i) i prestatori di servizi di valutazione e di contabilità per il fondo;
 - ii) i prestatori di servizi agli azionisti, come l'agente di trasferimento e broker-dealer che sono gli intestatari delle azioni del fondo e prestano servizi di sub-contabilità ai proprietari effettivi di tali azioni;
 - iii) i prestatori di servizi di gestione delle garanzie;
 - iv) i prestatori di servizi di prime brokerage;
 - v) gli agenti per il prestito di titoli;
 - vi) i prestatori di servizi di gestione di immobili e simili;
- c) le spese di registrazione, le commissioni di inserimento nel listino, gli oneri regolamentari e altri oneri simili, comprese le commissioni per il passaporto;
- d) le commissioni accantonate per il trattamento specifico dei guadagni e delle perdite;
- e) le commissioni di audit;
- f) i pagamenti a favore di consulenti legali e professionali;

▼ M3**▼ C5**

- g) eventuali costi di distribuzione o commercializzazione, a condizione che l'importo sia noto alla società di gestione dell'OICVM o al GEFIA; se l'importo effettivo non è noto alla società di gestione dell'OICVM o al GEFIA, è presentato l'ammontare massimo dei possibili costi di distribuzione noti per il PRIIP in questione;

▼ B

- h) i costi di finanziamento collegati all'assunzione di prestiti (forniti da soggetti correlati);
- i) i costi della garanzia del capitale prestata da un garante che è un soggetto terzo;

▼ M3**▼ C5**

- j) i pagamenti a favore di terzi per coprire i costi necessariamente sostenuti in relazione all'acquisizione o alla vendita di attività comprese nel portafoglio del fondo (inclusi i costi di transazione di cui ai punti da 7 a 23 *quater*), del presente allegato);
- k) il valore dei beni o dei servizi ricevuti dalla società di gestione dell'OICVM, dal GEFIA o da soggetti collegati in cambio del collocamento di ordini di negoziazione;

▼ B

- l) se un fondo investe le proprie attività in OICVM o in FIA, il suo indicatore sintetico di costo tiene conto degli oneri sostenuti negli OICVM o nei FIA. Il calcolo comprende quanto segue:

▼ M3**▼ C5**

- i) se il sottostante è un OICVM o un FIA, si utilizza il valore disponibile più recente del suo indicatore sintetico di costo, adeguato, se necessario, per evidenziare l'effettiva commissione di distribuzione sostenuta; tale valore si basa sul valore pubblicato dall'OICVM o dal FIA, dal suo gestore o dalla società di gestione dell'OICVM o dal GEFIA, o su un valore calcolato da una fonte terza affidabile se più recente del valore pubblicato;

▼ B

- ii) l'indicatore sintetico di costo può essere ridotto a condizione che sussistano accordi (e che essi non siano ancora considerati nel conto profitti e perdite del fondo) che permettono al fondo che investe di ricevere un rimborso o una retrocessione degli oneri dall'OICVM o dal FIA sottostante;
- iii) se l'acquisizione o la vendita di quote non avviene al *mid price* dell'OICVM o del FIA, il valore della differenza tra il prezzo di transazione e il *mid price* è preso in considerazione come costo di transazione, purché non sia compreso nell'indicatore sintetico di costo;
- m) se un fondo investe in un PRIIP che non è un OICVM né un FIA, il suo indicatore sintetico di costo tiene conto degli oneri sostenuti nel PRIIP sottostante. Il calcolo comprende quanto segue:

▼ M3**▼ C5**

- i) il valore disponibile più recente dell'indicatore sintetico di costo del PRIIP sottostante, adeguato, se necessario, per evidenziare l'effettiva commissione di ingresso sostenuta;

▼ B

- ii) l'indicatore sintetico di costo può essere ridotto a condizione che sussistano accordi (e che essi non siano già considerati nel conto profitti e perdite del fondo) che permettono al fondo che investe di ricevere un rimborso o una retrocessione degli oneri dal PRIIP sottostante;
- iii) se l'acquisizione o la vendita di quote non avviene al *mid price* del PRIIP sottostante, il valore della differenza tra il prezzo di transazione e il *mid price* è preso in considerazione come costo di transazione, purché non sia compreso nell'indicatore sintetico di costo;
- n) se un fondo investe in un prodotto di investimento diverso da un PRIIP, il suo indicatore sintetico di costo tiene conto degli oneri sostenuti nel prodotto di investimento sottostante. L'ideatore del PRIIP utilizza qualsiasi informazione pubblicata che costituisca un ragionevole sostituto dell'indicatore sintetico di costo; diversamente, l'ideatore calcola una migliore stima del suo livello massimo basandosi sull'esame del prospetto attuale del prodotto di investimento e delle relazioni e dei rendiconti più recenti pubblicati;
- o) i costi operativi (o eventuali remunerazioni) nell'ambito di un accordo di condivisione dei compensi con un soggetto terzo, purché tali costi non siano già stati inclusi in un altro dei tipi di costi succitati;
- p) i proventi di tecniche efficienti di gestione del portafoglio, se non accreditati al portafoglio stesso;

▼ M3**▼ C5**

- q) i costi impliciti sostenuti da fondi d'investimento strutturati quali indicati nella sezione II del presente allegato, in particolare nei punti da 36 a 46;

▼ B

- r) i dividendi associati alle azioni detenute nel portafoglio dei fondi, se non accreditati al fondo.

▼ B*Oneri accessori*

6. L'importo da comunicare tiene conto dei seguenti tipi di oneri accessori:

▼ M3**▼ C5**

- a) una commissione commisurata alla performance da pagare alla società di gestione dell'OICVM o al GEFIA o a eventuali consulenti per gli investimenti, comprese le commissioni di performance di cui al punto 24 del presente allegato;

▼ B

- b) i *carried interests* (commissioni di overperformance) di cui al punto 25 del presente allegato;

Calcolo dei tipi specifici di costi dei fondi di investimento*Costi di transazione***▼ M3****▼ C5**

7. I costi di transazione sono calcolati su base annualizzata utilizzando la media dei costi di transazione sostenuti dal PRIIP nei tre anni precedenti, se la media è calcolata sulla base di tutte le operazioni. Se il PRIIP è operativo da meno di tre anni, i costi di transazione sono calcolati applicando il metodo di cui ai punti 21, 22 e 23 del presente allegato.
8. I costi di transazione aggregati di un PRIIP sono pari alla somma dei costi di transazione determinati a norma dei punti da 8 *bis* a 23 *bis* del presente allegato nella valuta base del PRIIP per tutte le singole transazioni eseguite dal PRIIP nel periodo specificato. Questa somma è convertita in percentuale dividendola per le attività nette medie del PRIIP nello stesso periodo.
- 8 *bis*. Deve essere indicato il valore minimo dei costi di transazione espliciti di cui al punto 11 *bis* del presente allegato.

▼ B

9. Ai fini del calcolo dei costi di transazione sostenuti dal PRIIP nei tre anni precedenti, i costi di transazione effettivi devono essere determinati applicando il metodo descritto nei punti da 12 a 18 del presente allegato per gli investimenti nei seguenti strumenti:

- a) valori mobiliari quali definiti nell'articolo 2 della direttiva 2007/16/CE della Commissione ⁽¹⁾;
- b) altri strumenti che costituiscono frequenti opportunità per vendere, riscattare o realizzare in altro modo a prezzi pubblicamente disponibili per i partecipanti al mercato e che sono prezzi di mercato oppure prezzi resi disponibili, o convalidati, da sistemi di valutazione indipendenti dall'emittente.

▼ M3**▼ C5**

10. Nel caso di investimenti in altri strumenti o altre attività si devono utilizzare stime dei costi di transazione applicando il metodo descritto più avanti nei punti 19 e 20 del presente allegato. I costi di transazione collegati ad attività non finanziarie sono calcolati a norma del punto 20 *bis* del presente allegato.

⁽¹⁾ Direttiva 2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni (GU L 79 del 20.3.2007, pag. 11).

▼B*Trattamento dei meccanismi anti-diluizione*

11. Se un PRIIP dispone di un meccanismo di fissazione del prezzo che compensa l'impatto della diluizione dovuto alle transazioni all'interno del PRIIP stesso, l'importo del profitto accreditato ai detentori correnti del PRIIP derivante dai meccanismi anti-diluizione può essere detratto dai costi di transazione sostenuti nel PRIIP con le seguenti modalità:
- a) l'importo monetario di qualsiasi prelievo anti-diluizione, o un altro pagamento collegato a una transazione all'interno del PRIIP stesso, che è pagato al PRIIP può essere detratto dai costi di transazione totali;
 - b) il profitto che il PRIIP ricava emettendo quote (o, diversamente, consentendo investimenti nel PRIIP) a un prezzo diverso dal *mid price*, ovvero cancellando quote (o, diversamente, consentendo il riscatto di fondi dal PRIIP) a un prezzo diverso dal *mid price*, a condizione che sia il PRIIP stesso a ottenere il profitto, è calcolato come indicato di seguito e può essere detratto dai costi di transazione totali:
 - i) la differenza tra il prezzo delle quote emesse e il *mid price*, moltiplicata per il numero netto delle quote emesse;
 - ii) la differenza tra il prezzo delle quote cancellate e il *mid price*, moltiplicata per il numero netto delle quote cancellate;

▼M3**▼C5**

- c) il profitto antidiluizione è preso in considerazione solo nella misura in cui non tenga conto dei costi di transazione totali al di sotto dei costi di transazione espliciti.
- 11 *bis*. I costi espliciti comprendono i costi e gli oneri sostenuti dal PRIIP e pagati dall'investimento finanziario degli investitori al dettaglio nel PRIIP al fine di acquisire o cedere le attività sottostanti del PRIIP, quali, tra l'altro, le commissioni pagate ai broker o ad altri intermediari, le imposte di bollo o di mercato, le spese di contratto e le commissioni di esecuzione per i derivati OTC, se pertinenti.
- 11 *ter*. I costi espliciti aggregati sono pari alla somma di tali costi sostenuti da tutte le operazioni effettuate dal PRIIP nei tre anni precedenti. Tale somma è convertita in percentuale dividendola per le attività nette medie del PRIIP nello stesso periodo. Il valore minimo dei costi espliciti da comunicare è calcolato su base annualizzata utilizzando la media dei costi espliciti sostenuti dal PRIIP nei tre anni precedenti; la media è calcolata sulla base di tutte le operazioni.

▼B*Costi di transazione effettivi*

12. I costi di transazione effettivi per ciascuna transazione sono calcolati come indicato di seguito:
- a) per ciascun acquisto effettuato dal PRIIP, il prezzo dello strumento nel momento in cui l'ordine di acquisto è trasmesso a un altro soggetto per l'esecuzione (il prezzo di acquisto «all'arrivo») è detratto dal prezzo di esecuzione netto realizzato della transazione. Il valore così ottenuto è moltiplicato per il numero delle quote acquistate;
 - b) per ciascuna vendita effettuata dal PRIIP, il prezzo di esecuzione netto realizzato della transazione è detratto dal prezzo dello strumento nel momento in cui l'ordine di vendita è trasmesso a un altro soggetto per l'esecuzione (il prezzo di vendita «all'arrivo»). Il valore così ottenuto è moltiplicato per il numero delle quote vendute.

▼ B

13. Il prezzo di esecuzione netto realizzato è il prezzo al quale è eseguita la transazione, comprensivo di tutti gli oneri, le commissioni, le tasse e altri pagamenti (come i prelievi anti-diluizione) direttamente o indirettamente collegati alla transazione, qualora tali pagamenti siano effettuati dalle attività del PRIIP.

▼ M3**▼ C5**

14. Il prezzo di arrivo è il prezzo mid-market dell'investimento nel momento della trasmissione dell'ordine di transazione a un altro soggetto. Per gli ordini negoziati in un giorno diverso da quello della trasmissione originaria dell'ordine a un altro soggetto, il prezzo di arrivo è il prezzo di apertura dell'investimento nel giorno della transazione oppure, se il prezzo di apertura non è disponibile, il prezzo di chiusura precedente. Se un prezzo non è disponibile al momento della trasmissione dell'ordine di transazione a un altro soggetto, il prezzo di arrivo è il prezzo più recente disponibile oppure, se il prezzo più recente non è disponibile, un prezzo indipendente giustificabile oppure, se il prezzo indipendente giustificabile non è disponibile, il prezzo di apertura il giorno dell'operazione oppure, se il prezzo di apertura non è disponibile, il prezzo di chiusura precedente. Se un ordine è eseguito senza essere trasmesso a un altro soggetto, il prezzo di arrivo è il prezzo mid-market dell'investimento nel momento di esecuzione della transazione.
15. Se il momento della trasmissione dell'ordine di transazione a un altro soggetto non è noto (o non è noto con un sufficiente grado di precisione), o se non è noto il prezzo di quel momento, è ammesso utilizzare come prezzo di arrivo un prezzo indipendente giustificabile, oppure, se il prezzo indipendente giustificabile non è disponibile, il prezzo di apertura dell'investimento nel giorno della transazione oppure, se il prezzo di apertura non è disponibile, il prezzo di chiusura precedente.

▼ B

16. I costi collegati a transazioni effettuate da PRIIP e riguardanti strumenti finanziari che rientrano in una delle categorie di cui alle voci da 4 a 10 dell'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE sono calcolati come segue:
- a) nel caso degli strumenti che sono standardizzati e se lo strumento stesso è oggetto di negoziazioni regolari (ad esempio un contratto future su indice collegato a un indice azionario importante), i costi di transazione sono calcolati in riferimento allo strumento stesso. Il prezzo di arrivo è il *mid-price* dello strumento;
 - b) nel caso degli strumenti lineari che sono personalizzati e se non è garantita la trasparenza del prezzo o lo strumento stesso non è oggetto di negoziazioni regolari, i costi di transazione sono calcolati in riferimento alla o alle attività sottostanti. Il prezzo di arrivo è calcolato sulla base del prezzo o dei prezzi delle attività sottostanti, applicando opportune ponderazioni se le attività sottostanti sono più di una. Se il costo di transazione dello strumento è notevolmente superiore al costo di transazione dell'attività sottostante, se ne deve tenere conto nel calcolo dei costi di transazione;
 - c) nel caso degli strumenti non lineari è ammesso calcolare i costi di transazione come differenza tra il prezzo pagato o ricevuto per gli strumenti e il valore equo dello strumento, nelle modalità indicate nei punti da 36 a 46 del presente allegato.
17. Nel calcolo dei costi collegati ai cambi valutari, il prezzo di arrivo deve tenere conto di una stima ragionevole del prezzo consolidato e non essere semplicemente il prezzo offerto da un'unica controparte o da un'unica piattaforma valutaria, anche qualora esista un accordo per l'esecuzione di tutte le operazioni in valuta estera con un'unica controparte.

▼M3**▼C5**

18. Nel calcolo dei costi collegati a ordini inizialmente inseriti in un'asta, il prezzo di arrivo è il mid-price immediatamente precedente l'asta. Nel calcolo dei costi collegati a ordini eseguiti in un momento prestabilito, il prezzo di arrivo è calcolato in tale momento prestabilito, anche se l'ordine è stato trasmesso per esecuzione prima di tale momento.

Operazioni eseguite fuori borsa

18 bis. In deroga ai punti da 12 a 16 del presente allegato, per le operazioni eseguite fuori borsa i costi effettivi dell'operazione sono calcolati come segue:

- a) se un'operazione è eseguita dopo che le quotazioni denaro e le quotazioni lettera sono state ottenute da più di una controparte potenziale, il prezzo di arrivo è determinato come segue:
- i) il punto intermedio tra la migliore quotazione denaro e la migliore quotazione lettera, se la migliore quotazione denaro è inferiore alla migliore quotazione lettera;
 - ii) la migliore quotazione denaro in caso di vendita o la migliore quotazione lettera in caso di acquisto, se la migliore quotazione denaro è superiore alla migliore quotazione lettera;
- b) se un'operazione è eseguita senza aver ottenuto le quotazioni denaro e lettera, il costo dell'operazione è calcolato moltiplicando il numero di unità negoziate per la metà del valore del differenziale tra la quotazione denaro e la quotazione lettera dello strumento, mentre il valore di tale differenziale è calcolato sulla base seguente:
- i) da un insieme di quotazioni di mercato denaro/lettera *live*, se disponibili;
 - ii) qualora non siano disponibili quotazioni di mercato denaro/lettera *live*, esse sono ottenute facendo riferimento, rispettivamente, ai differenziali tra:
 - precedenti operazioni inerenti ad attività con caratteristiche (durata, scadenza, cedola, call-/put-ability) e liquidità simili, utilizzando operazioni precedentemente eseguite dall'ideatore del PRIIP; oppure
 - dati verificati da un soggetto terzo indipendente o una valutazione delle attività effettuata da un soggetto terzo indipendente.

▼B*Costi di transazione per altre attività*

19. Nella stima dei costi di transazione di attività diverse da quelle citate nel punto 9 del presente allegato si applica il metodo di cui al punto 12 del presente allegato e il prezzo di arrivo è calcolato come segue:

- a) in caso di vendita:
- i) il prezzo di arrivo è il prezzo precedente dell'attività basato su una valutazione indipendente, modificato, se del caso, in base ai movimenti di mercato applicando un indice di riferimento adeguato;
 - ii) in mancanza di un prezzo precedente basato su una valutazione indipendente, i costi di transazione devono essere stimati sulla base della differenza tra il prezzo di transazione e una stima del valore equo dell'attività prima della vendita;

▼ B

- b) in caso di acquisto:
- i) il prezzo di arrivo è il prezzo precedente dell'attività basato su una valutazione indipendente, modificato, se del caso, in base ai movimenti di mercato applicando un indice di riferimento adeguato, qualora tale prezzo sia disponibile;
 - ii) in mancanza di un prezzo precedente basato su una valutazione indipendente, i costi di transazione devono essere stimati sulla base della differenza tra il prezzo di transazione e una stima del valore equo dell'attività prima dell'acquisto.
20. La stima del costo di transazione non deve essere inferiore all'importo dei costi individuabili effettivi direttamente collegati alla transazione.

▼ M3**▼ C5**

- 20 bis. Nel calcolare i costi collegati alle attività non finanziarie, i costi di transazione sono l'aggregato dei costi effettivi direttamente associati a tale transazione, compresi tutti gli oneri, le commissioni, le imposte e gli altri pagamenti (come i prelievi antidiluzione), se tali attività sono effettuate a partire dalle attività del PRIIP. In caso di ammortamento dei costi su un periodo specificato nelle politiche contabili del PRIIP, i costi effettivi sono pari agli importi dei costi ammortizzati negli ultimi tre anni.

▼ B*Costi di transazione per PRIIP nuovi*

21. Nel caso dei PRIIP che sono operativi da meno di tre anni e investono prevalentemente in attività quali quelle indicate nel punto 9 del presente allegato, i costi di transazione possono essere calcolati moltiplicando una stima della rotazione del portafoglio in ciascuna classe di attività con i costi calcolati conformemente al metodo di cui alla lettera c), oppure come una media dei costi di transazione effettivi sostenuti nel periodo di operatività e di una stima standardizzata nelle seguenti modalità:
- a) per il periodo di operatività del PRIIP pari al multiplo massimo di sei mesi, i costi di transazione sono calcolati come descritto nei punti da 12 a 18 del presente allegato;
 - b) per il periodo rimanente, fino a un massimo di tre anni, i costi di transazione sono stimati moltiplicando una stima della rotazione del portafoglio in ciascuna classe di attività conformemente al metodo di cui alla lettera c);
 - c) il metodo da applicare varia a seconda della classe di attività ed è stabilito come indicato di seguito.
 - i) Nel caso delle classi di attività riportate nella tabella sottostante, i costi di transazione sono calcolati come la media del costo di transazione stimato (sulla base dei differenziali bid-ask divisi per due) della classe di attività rilevante in condizioni normali di mercato.

Per stimare il costo si individuano uno o più indici di riferimento per ciascuna classe di attività. Poi si raccolgono i dati relativi ai differenziali bid-ask medi degli indici sottostanti. I dati raccolti devono essere riferiti al differenziale bid-ask di chiusura del decimo giorno lavorativo di ciascun mese nell'ultimo anno.

Successivamente i differenziali bid-ask raccolti sono divisi per due per ottenere il costo di transazione stimato di ciascun momento. La media di questi valori è il costo di transazione stimato di ciascuna classe di attività in condizioni normali di mercato.

▼ B

Classi di attività	
Titoli di Stato	Titoli di Stato e strumenti simili, mercati sviluppati, rating AAA-A
	Titoli di Stato e strumenti simili, mercati sviluppati, rating diversi inferiori ad A
Titoli di Stato, mercati emergenti (a moneta forte e a moneta debole)	Titoli di Stato, mercati emergenti (a moneta forte e a moneta debole)
Obbligazioni societarie investment grade	Obbligazioni societarie investment grade
Altre obbligazioni societarie	Obbligazioni societarie ad alto rendimento

- ii) Nel caso delle classi di attività riportate nella tabella sottostante, i costi di transazione (compresi i costi espliciti e i costi impliciti) sono stimati utilizzando informazioni comparabili oppure sommando stime dei costi espliciti a stime della metà del differenziale bid-ask, secondo il metodo descritto al punto i).

Classi di attività	
Liquidità	Strumenti del mercato monetario (a fini di chiarezza sono esclusi i fondi di mercato monetario)
Azioni, mercati sviluppati	Azioni a grande capitalizzazione (mercati sviluppati)
	Azioni a media capitalizzazione (mercati sviluppati)
	Azioni a piccola capitalizzazione (mercati sviluppati)
Azioni, mercati emergenti	Azioni a grande capitalizzazione (mercati emergenti)
	Azioni a media capitalizzazione (mercati emergenti)
	Azioni a piccola capitalizzazione (mercati emergenti)
Derivati quotati	Derivati quotati

- iii) Nel caso delle classi di attività riportate nella tabella sottostante, il costo di transazione è la media del costo di transazione osservato (sulla base dei differenziali bid-ask divisi per due) in questa classe di attività in condizioni normali di mercato.

Nell'individuazione del costo di transazione osservato si possono tenere in considerazione i risultati di un'indagine panel.

▼ B

Classi di attività	
OTC	Opzioni esotiche OTC
	Opzioni plain vanilla OTC
	IRS, CDS e simili OTC
	Swaps e strumenti simili OTC (diversi da IRS, CDS e simili)
	FX Forwards OTC, mercati sviluppati
	FX Forwards OTC, mercati emergenti

22. Le stime della rotazione del portafoglio di un PRIIP che è operativo da meno di un anno devono essere eseguite su una base coerente con la politica di investimento comunicata nei documenti di offerta. Le stime della rotazione del portafoglio di un PRIIP che è operativo da più di un anno devono essere coerenti con la rotazione del portafoglio effettiva.
23. Nel caso dei PRIIP che sono operativi da meno di tre anni e che investono prevalentemente in attività diverse da quelle citate nel punto 9 del presente allegato, l'ideatore del PRIIP stima i costi di transazione sulla base del metodo del valore equo utilizzando attività comparabili.

▼ M3
▼ C5*Numero limitato di operazioni e altri casi analoghi*

- 23 bis. In deroga ai punti da 12 a 18 bis del presente allegato, i costi di transazione possono essere calcolati utilizzando la metodologia di cui al punto 21 ter del presente allegato se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- un PRIIP ha effettuato un numero molto limitato di operazioni nei tre anni precedenti;
 - il valore totale di tutte le operazioni effettuate nei tre anni precedenti rappresenta una percentuale molto bassa del valore patrimoniale netto del PRIIP;
 - la stima dei costi totali di transazione non è significativa rispetto alla stima dei costi totali.

Uso dei dati precedente al 31 dicembre 2024

- 23 ter. Fino al 31 dicembre 2024, i costi di transazione possono essere calcolati utilizzando la metodologia di cui al punto 21 del presente allegato per i PRIIP che sono OICVM o FIA per i quali uno Stato membro applicava, al 31 dicembre 2021, norme riguardanti il formato e il contenuto del documento contenente le informazioni chiave di cui agli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE.
- 23 quater. Fino al 31 dicembre 2024, se un prodotto di investimento assicurativo investe in un OICVM o un FIA di cui al punto 23 ter del presente allegato, i costi di transazione per tali investimenti possono essere calcolati utilizzando la metodologia di cui al punto 21 del presente allegato.

▼B*Commissioni commisurate alla performance*

24. Per calcolare le commissioni commisurate alla performance si procede come segue:

- a) calcolare le commissioni sulla base dei dati storici relativi agli ultimi cinque anni. Le commissioni di performance medie annue sono calcolate in termini percentuali;
- b) se non sono disponibili dati storici completi relativamente alle commissioni di performance, perché la classe di fondo/azione è nuova o perché le condizioni del fondo sono cambiate a seguito dell'introduzione della commissione di performance o della modifica di uno dei suoi parametri, il metodo summenzionato è modificato come segue:
 - i) prendere i dati storici rilevanti disponibili delle commissioni di performance della classe di fondo/azione;
 - ii) per tutti gli anni per i quali non sono disponibili dati, stimare il rendimento della classe di fondo/azione e, in caso di un modello di commissione di performance relativo, tenere conto delle serie storiche del parametro di riferimento/del tasso minimo di rendimento (*hurdle rate*);

nel caso di fondi nuovi, il loro rendimento è stimato sulla base del rendimento di un fondo paragonabile o di un gruppo di pari. Il rendimento stimato è al lordo di tutti i costi addebitati al fondo nuovo. Pertanto i rendimenti dei gruppi di pari devono essere modificati aggiungendo i costi medi rilevanti addebitati conformemente alle regole del fondo nuovo. Ad esempio, nel caso di una classe nuova con una struttura di commissioni differente, i rendimenti di questa nuova classe sono modificati tenendo conto dei costi della classe esistente;

- iii) calcolare le commissioni dall'inizio del periodo campione, come previsto alla lettera a), fino alla data in cui diventano disponibili i dati relativi alla commissione di performance effettiva del fondo, applicando l'algoritmo rilevante alle serie storiche summenzionate;
- iv) concatenare in un'unica serie entrambe le serie di commissioni di performance per tutto il periodo campione come previsto alla lettera a);
- v) calcolare le commissioni di performance applicando il metodo di cui alla lettera a) (media delle commissioni di performance annue).

Carried interests (commissioni di overperformance)

25. Per calcolare i *carried interests* si procede come segue:

- a) calcolare le commissioni sulla base dei dati storici relativi agli ultimi cinque anni. I *carried interests* medi annui sono calcolati in termini percentuali;
- b) se non sono disponibili dati storici completi relativamente ai *carried interests*, perché la classe di fondo/azione è nuova o perché le condizioni del fondo sono cambiate a seguito dell'introduzione dei *carried interests* o della modifica di uno dei suoi parametri, il metodo summenzionato è modificato come segue:
 - i) prendere i dati storici rilevanti disponibili dei *carried interests* della classe di fondo/azione;
 - per ciascun anno per cui non sono disponibili dati, stimare il rendimento della classe di fondo/azione,

▼B

- nel caso di fondi nuovi, il loro rendimento è stimato sulla base del rendimento di un fondo paragonabile o di un gruppo di pari. Il rendimento stimato è al lordo di tutti i costi addebitati al fondo nuovo. Pertanto i rendimenti del gruppo di pari devono essere modificati aggiungendo i costi medi rilevanti addebitati conformemente alle regole del fondo nuovo. Ad esempio, nel caso di una classe nuova con una struttura di commissioni differente, i rendimenti di questa nuova classe sono modificati tenendo conto dei costi della classe esistente;
 - ii) calcolare i *carried interests* dall'inizio del periodo campione, come previsto alla lettera a), fino alla data in cui diventano disponibili i dati relativi ai *carried interests* effettivi del fondo, applicando l'algoritmo rilevante alle serie storiche summenzionate;
 - iii) concatenare in un'unica serie entrambe le serie di *carried interests* per tutto il periodo campione come previsto alla lettera a);
 - iv) calcolare i *carried interests* applicando il metodo di cui alla lettera a) (media dei *carried interests* annui).
26. Se durante tutta la durata dell'investimento non vengono applicati *carried interests*, nella composizione della tabella dei costi è necessario inserire un avviso, accanto all'indicazione dello zero riguardante i *carried interests*, per precisare che dopo l'uscita dall'investimento sarà effettuato un pagamento pari a x % del rendimento finale.

II ELENCO DEI COSTI DEI PRIP DIVERSI DAI FONDI DI INVESTIMENTO

Costi da comunicare

Costi una tantum

27. Un costo una tantum è un costo di ingresso e di uscita che comprende oneri iniziali, commissioni o qualsiasi altro importo pagato direttamente dall'investitore al dettaglio o detratto da un pagamento ricevuto dall'investitore al dettaglio o a lui dovuto.
28. ► **C3** I costi una tantum sono sostenuti da un PRIP diverso da un fondo di investimento sia che rappresentino spese necessariamente sostenute per il suo funzionamento, sia che rappresentino la retribuzione di un soggetto collegato al PRIP o che presta servizi ad esso. ◀

Costi e oneri di ingresso una tantum

29. I costi e gli oneri di ingresso una tantum comprendono, in via non esaustiva, i seguenti tipi di costi che sono considerati nell'importo dei costi da comunicare per i PRIP diversi dai fondi di investimento:
- a) commissioni di vendita;
 - b) costi di strutturazione, compresi i costi di market-making (differenziale) e costi di regolamento;
 - c) oneri di copertura (per garantire che l'ideatore del PRIIP sia in grado di replicare la performance della componente di derivati del prodotto strutturato; questi costi comprendono i costi di transazione);
 - d) spese legali;
 - e) costi per la garanzia del capitale;
 - f) premio implicito pagato all'emittente.

▼B*Costi e oneri di uscita una tantum*

30. I costi e gli oneri di uscita una tantum comprendono, in via non esaustiva, i seguenti tipi di costi che sono considerati nell'importo da comunicare per i PRIP diversi dai fondi di investimento:
- a) commissioni proporzionali;
 - b) differenziale bid-mid per vendere il prodotto ed eventuali costi espliciti o penali applicabili in caso di uscita anticipata. La stima del differenziale bid-mid è effettuata in relazione alla disponibilità di un mercato secondario, alle condizioni di mercato e al tipo di prodotto. Qualora l'ideatore del PRIIP (o un soggetto terzo correlato) sia l'unica controparte disponibile ad acquistare il prodotto sul mercato secondario, egli stima i costi di uscita da aggiungere al valore equo del prodotto conformemente alle proprie politiche interne;
 - c) costi collegati ai contratti per differenza (*contract-for-difference* — CFD), quali:
 - i) le commissioni addebitate dai fornitori di CFD — commissione generale o una commissione per ciascuna negoziazione — ossia per l'apertura e la chiusura di un contratto;
 - ii) negoziazione di CFD, come differenziali bid-ask, costi di finanziamento giornalieri e overnight, commissioni di gestione del conto e tasse che non sono già incluse nel valore equo.

Costi ricorrenti

31. I costi ricorrenti sono pagamenti detratti periodicamente da tutti i pagamenti dovuti all'investitore al dettaglio o dall'importo investito.
32. I costi ricorrenti comprendono tutti i tipi di costi sostenuti da un PRIP diverso da un fondo di investimento sia che rappresentino spese necessariamente sostenute per il suo funzionamento, sia che rappresentino la retribuzione di un soggetto collegato al PRIP o che presta servizi ad esso.
33. Di seguito è riportato un elenco indicativo, non esaustivo, dei tipi di oneri ricorrenti che, qualora detratti o addebitati separatamente, sono tenuti in considerazione nell'importo da comunicare:
- a) costi collegati ai pagamenti di cedole;
 - b) costi del sottostante, se esistenti.

Costi dei PRIP di cui all'allegato IV, punto 17

34. I costi e gli oneri di uscita una tantum sono commissioni di cambio, di compensazione e di regolamento, se note.
35. I costi ricorrenti sono costi di copertura sostenuti in condizioni normali di mercato e in condizioni di stress di mercato.

Calcolo dei costi impliciti dei PRIP diversi dai fondi di investimento

36. Ai fini del calcolo dei costi impliciti incorporati nei PRIP, l'ideatore del PRIIP fa riferimento al prezzo di emissione e, dopo il periodo di sottoscrizione, al prezzo disponibile per l'acquisto del prodotto su un mercato secondario.

▼B

37. La differenza tra il prezzo e il valore equo del prodotto è considerata una stima dei costi di ingresso totali inclusi nel prezzo. Se l'ideatore del PRIIP non è in grado di distinguere i costi impliciti rilevanti da comunicare come previsto dal punto 29 del presente allegato utilizzando la differenza tra il prezzo e il valore equo, deve contattare l'emittente delle diverse componenti del prodotto, o l'organismo competente, per ottenere le informazioni rilevanti su tali costi.
38. Il valore equo è il prezzo che si riceverebbe in caso di vendita di un'attività o si pagherebbe in caso di trasferimento di una passività in una transazione regolare nel mercato principale (o più vantaggioso) alla data di misurazione nelle condizioni attuali di mercato (ossia un prezzo di uscita), indipendentemente dal fatto che il prezzo sia direttamente osservabile o stimato mediante un'altra tecnica di valutazione.
39. Il metodo del valore equo che disciplina la misurazione del valore equo stabilisce una serie di regole, in particolare nelle seguenti aree:
- a) governance;
 - b) metodo di calcolo del valore equo.
40. Le regole di cui al punto 39 del presente allegato mirano a delineare un processo di valutazione che:
- a) sia conforme alle norme contabili applicabili in relazione al valore equo;
 - b) assicuri che i modelli interni di fissazione del prezzo dei PRIP siano coerenti con i metodi, i modelli e le norme utilizzati dall'ideatore del PRIIP per valutare il proprio portafoglio nell'ipotesi che il prodotto sia disponibile per la vendita o detenuto a fini di negoziazione;
 - c) sia adeguato al livello di complessità del prodotto e al tipo di sottostante;
 - d) tenga conto del rischio di credito dell'emittente e delle incertezze sul sottostante;
 - e) stabilisca i parametri per individuare un mercato attivo, al fine di evitare un'errata definizione del prezzo del rischio, che, in casi estremi, potrebbe portare a stime notevolmente imprecise;
 - f) massimizzi l'utilizzo di dati di mercato osservabili rilevanti e riduca al minimo l'utilizzo di dati non osservabili.
41. Il valore equo di un prodotto strutturato è determinato sulla base:
- a) dei prezzi di mercato, laddove disponibili o formati in modo efficiente;
 - b) dei modelli interni di fissazione del prezzo che utilizzano come dati di mercato valori che sono indirettamente collegati al prodotto e derivati da prodotti con caratteristiche simili (metodo basato sulla comparabilità);

▼B

- c) dei modelli interni di fissazione del prezzo che sono basati su dati non derivati direttamente da dati di mercato, per i quali è necessario formulare stime e ipotesi (metodo mark-to-model).
42. Se non è possibile derivare il valore equo dai prezzi di mercato, lo si deve calcolare mediante una tecnica di valutazione in grado di rappresentare adeguatamente i differenti fattori che influenzano la struttura di payoff del prodotto, utilizzando al massimo i dati di mercato.
43. La tecnica di valutazione di cui al punto 42 del presente allegato tiene conto di quanto segue a seconda della complessità del prodotto:
- a) l'utilizzo di recenti operazioni di mercato a condizioni normali tra parti consapevoli e professionali;
 - b) il riferimento al prezzo corrente di mercato di un altro strumento sostanzialmente uguale;
 - c) l'utilizzo di un adeguato modello dei flussi di cassa attualizzati in cui la probabilità di ciascun flusso di cassa è calcolata utilizzando un adeguato modello di evoluzione dei prezzi delle attività.
44. Nel caso dei prodotti in sottoscrizione, il valore equo è calcolato alla data di determinazione dei termini del prodotto. Tale data di valutazione deve essere vicina all'inizio del periodo di sottoscrizione. In caso di periodi di offerta lunghi o di una forte volatilità di mercato, si stabilisce un criterio per l'aggiornamento delle informazioni sui costi.
45. Qualora si applichino termini preliminari, i costi sono calcolati sulla base dei termini minimi del prodotto.
46. Qualora si utilizzino prezzi di sottoscrizione variabili, si stabilisce una procedura per incorporare e comunicare l'effetto dei prezzi di sottoscrizione variabili in termini di costo.

III. ELENCO DEI COSTI DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Costi da comunicare

Costi una tantum

47. Un costo una tantum è un costo di ingresso e di uscita che comprende oneri iniziali, commissioni o qualsiasi altro importo pagato direttamente dall'investitore al dettaglio o detratto dal primo pagamento o da un numero limitato di pagamenti dovuti all'investitore al dettaglio o da un pagamento dovuto a seguito di riscatto o estinzione del prodotto.
48. I costi una tantum sono sostenuti da un prodotto di investimento assicurativo sia che rappresentino spese necessariamente sostenute per il suo funzionamento, sia che rappresentino la retribuzione di un soggetto collegato al prodotto o che presta servizi ad esso.
49. I costi una tantum comprendono, in via non esaustiva, i seguenti tipi di costi e oneri di ingresso che sono considerati nell'importo dei costi da comunicare per i prodotti di investimento assicurativi:
- a) costi di strutturazione o commercializzazione;
 - b) costi di acquisizione, distribuzione, vendita;
 - c) costi di trattamento/operativi (compresi i costi di gestione della copertura assicurativa);
 - d) parte dei costi dei premi per il rischio biometrico di cui al punto 59 del presente allegato;
 - e) costi di detenzione del capitale richiesto (parte iniziale da comunicare in caso di addebitamento di tali costi).

▼B*Costi ricorrenti*

50. I costi ricorrenti sono pagamenti detratti periodicamente da tutti i pagamenti effettuati dall'investitore al dettaglio o dall'importo investito o da importi non allocati all'investitore al dettaglio secondo un meccanismo di partecipazione agli utili.
51. I costi ricorrenti comprendono tutti i tipi di costi sostenuti da un prodotto di investimento assicurativo sia che rappresentino spese necessariamente sostenute per il suo funzionamento, sia che rappresentino la retribuzione di un soggetto collegato al prodotto o che presta servizi ad esso.
52. Di seguito è riportato un elenco indicativo, non esaustivo, dei tipi di oneri ricorrenti che sono tenuti in considerazione nell'importo degli «Altri costi correnti» di cui alla tabella 2 dell'allegato VII:
- a) costi di strutturazione o commercializzazione;
 - b) costi di acquisizione, distribuzione, vendita;
 - c) costi di trattamento/operativi (compresi i costi di gestione della copertura assicurativa);
 - d) parte dei costi dei premi per il rischio biometrico di cui al punto 59 del presente allegato;
 - e) altri costi amministrativi;
 - f) costi di detenzione del capitale (parte ricorrente da comunicare in caso di addebitamento di tali costi);
 - g) qualsiasi importo implicitamente addebitato all'importo investito, come i costi sostenuti per la gestione degli investimenti dell'impresa di assicurazione (commissioni di deposito, costi di nuovi investimenti ecc.);
 - h) pagamenti a favore di terzi per coprire i costi necessariamente sostenuti in relazione all'acquisizione o alla vendita di attività di proprietà del prodotto di investimento assicurativo (inclusi i costi di transazione di cui ai punti da 7 a 23 del presente allegato).
53. Se un prodotto di investimento assicurativo investe una parte delle proprie attività in OICVM o in FIA, in un PRIIP diverso da un OICVM o un FIA, ovvero in un prodotto di investimento diverso da un PRIIP, si applicano rispettivamente il punto 5, lettere l), m) ed n), del presente allegato.

Comunicazione dei costi del premio per il rischio biometrico dei prodotti di investimento assicurativi*Parte dei costi dei premi per il rischio biometrico*

54. I premi per il rischio biometrico sono i premi pagati direttamente dall'investitore al dettaglio oppure detratti dagli importi accreditati alla riserva matematica o da premi di partecipazione della polizza di assicurazione che sono destinati a coprire il rischio statistico dei pagamenti delle prestazioni a titolo della copertura assicurativa.
55. Il valore equo dei premi per il rischio biometrico è il valore attuale atteso, conformemente ai tassi di interesse di cui al punto 71, lettera a), del presente allegato, dei pagamenti delle prestazioni future a titolo della copertura assicurativa, tenendo conto:
- a) delle ipotesi della migliore stima per questi pagamenti di prestazioni derivate dal profilo di rischio individuale del portafoglio del singolo ideatore;
 - b) di altri payoff correlati alla copertura assicurativa (sconti sui premi per il rischio biometrico rimborsati agli investitori al dettaglio, aumento dei pagamenti di prestazioni, riduzione dei premi futuri ecc.) derivanti da meccanismi di partecipazione agli utili (per legge e/o su base contrattuale).

▼B

56. Le ipotesi della migliore stima per i pagamenti di prestazioni future a titolo della copertura assicurativa sono determinate in modo realistico.
57. Le stime dei pagamenti di prestazioni future non comprendono margini prudenziali né costi di gestione della copertura assicurativa.
58. Nel caso degli ideatori cui si applica la direttiva 2009/138/CE, tali ipotesi della migliore stima devono essere coerenti con le rispettive ipotesi utilizzate per calcolare le riserve tecniche nello stato patrimoniale redatto conformemente a Solvibilità II.
59. La parte dei costi dei premi per il rischio biometrico è la differenza tra i premi per il rischio biometrico addebitati all'investitore al dettaglio di cui al punto 54 del presente allegato e il valore equo dei premi per il rischio biometrico di cui al punto 55 del presente allegato.
60. L'ideatore del PRIIP può includere interamente i premi per il rischio biometrico nel calcolo dei costi una tantum o dei costi ricorrenti, invece della loro parte di costo.

PARTE 2

Indicatori sintetici di costo ed effetto combinato dei costi**▼M3**
▼C5

- I. **IMPORTI DEI COSTI AGGREGATI DA INCLUDERE NELLA TABELLA 1 «ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO»**
 61. I costi totali sono tutti i costi noti all'ideatore del PRIIP, compresi, se applicabili, i costi di uscita, per il pertinente periodo di detenzione, e sono calcolati come segue:
 - a) nel caso dei fondi di investimento, la somma dei costi di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato, più la somma dei costi di cui ai punti 4 e 6 del presente allegato;
 - b) nel caso dei PRIIP diversi dai fondi di investimento, con l'eccezione dei PRIIP di cui all'allegato IV, punto 30, la somma dei costi di cui ai punti 27 e 28 del presente allegato, più la somma dei costi di cui ai punti 31 e 32 del presente allegato;
 - c) nel caso dei PRIIP di cui al punto 30 dell'allegato IV, la somma dei costi di cui ai punti 34 e 35 del presente allegato;
 - d) nel caso dei prodotti di investimento assicurativi, la somma dei costi di cui ai punti 47 e 48, più la somma dei costi di cui ai punti 50 e 51 del presente allegato.
 62. La tabella «Andamento dei costi nel tempo» deve includere anche gli indicatori sintetici dei costi aggregati del PRIIP, corrispondenti alla riduzione del rendimento dovuta ai costi totali calcolati a norma dei punti 70, 71 e 72 del presente allegato.
-
63. Quando è necessaria un'ipotesi sulla performance del PRIIP per il calcolo degli importi dei costi (per le cifre in termini monetari o percentuali), la performance del PRIIP utilizzata nel calcolo è determinata a norma del punto 71 del presente allegato.

▼ M3▼ C5

II. INDICATORI SINTETICI DI COSTO PER TIPO DI COSTO DA INCLUDERE NELLA TABELLA 2 «COMPOSIZIONE DEI COSTI»

Costi una tantum e indicatori dei costi una tantum

64. Per il calcolo degli indicatori dei costi di ingresso e di uscita, i costi da considerare sono quelli identificati come costi di ingresso o di uscita a norma della parte 1 del presente allegato. Nel caso dei prodotti di investimento assicurativi, gli indicatori dei costi di ingresso e di uscita del PRIIP sono la riduzione del rendimento annuo dovuta ai costi di ingresso e di uscita considerando che il PRIIP è detenuto fino al periodo di detenzione raccomandato, calcolata a norma dei punti 70, 71 e 72 del presente allegato. Per i PRIP, gli indicatori dei costi di ingresso e di uscita sono i costi in unità monetarie se il prodotto è detenuto per un anno (o per il periodo di detenzione raccomandato se più breve), calcolati ipotizzando una performance netta dello 0 %.

Indicatori dei costi ricorrenti: costi di transazione e altri costi ricorrenti

65. Gli indicatori dei costi ricorrenti del PRIIP sono calcolati come segue:

- a) nel caso dei prodotti di investimento assicurativi, come la riduzione del rendimento annuo dovuta a tali costi considerando che il PRIIP è mantenuto fino al periodo di detenzione raccomandato, calcolata a norma dei punti 70, 71 e 72 del presente allegato;
- b) per i PRIP, come importo dei costi correnti in unità monetarie se il prodotto è detenuto per un anno (o per il periodo di detenzione raccomandato se più breve), calcolato ipotizzando una performance netta dello 0 %.

66. Per il calcolo dell'indicatore dei costi di transazione sono presi in considerazione i seguenti costi:

- a) per i fondi di investimento, i costi di transazione di cui ai punti da 7 a 23 *quater* del presente allegato;
- b) per i PRIP diversi dai fondi di investimento, ad eccezione dei PRIIP di cui all'allegato IV, punto 30, i costi di cui al punto 29, lettera c), del presente allegato;
- c) per i prodotti di investimento assicurativi, i costi di cui al punto 52, lettera h), del presente allegato.

67. Per il calcolo dell'altro indicatore dei costi ricorrenti (indicato nell'allegato VII come «commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio»), i costi da considerare sono la differenza tra i costi totali di cui al punto 61 del presente allegato e la somma dell'indicatore dei costi una tantum di cui al punto 64 del presente allegato, più l'indicatore dei costi di transazione di cui al punto 66 del presente allegato, più gli indicatori degli oneri accessori, di cui ai punti 68 e 69 del presente allegato.

Oneri accessori e indicatori degli oneri accessori (commissioni di performance e carried interests)

68. L'indicatore degli oneri accessori del PRIIP è calcolato come segue:

- a) per i prodotti di investimento assicurativi, come la riduzione del rendimento annuo dovuta a commissioni di performance o carried interest o entrambi considerando che il PRIIP è mantenuto fino al periodo di detenzione raccomandato, calcolata a norma dei punti 70, 71 e 72 del presente allegato;

▼ C5

- b) per i PRIIP, come tali costi in unità monetarie se il PRIIP è detenuto per un anno (o per il periodo di detenzione raccomandato se più breve), calcolato ipotizzando una performance netta dello 0 %.
69. Per il calcolo delle commissioni di performance per i fondi di investimento sono presi in considerazione i costi di cui al punto 6, lettera a), del presente allegato. Per il calcolo dei carried interests per i fondi di investimento, sono presi in considerazione i costi di cui al punto 6, lettera b), del presente allegato.

III. CALCOLO DEGLI IMPORTI DEI COSTI

▼ B

Calcolo dell'indicatore sintetico di costo

▼ M3**▼ C5**

70. La diminuzione del rendimento di cui alle parti I e II del presente allegato è calcolata utilizzando importi coerenti con quelli specificati ai punti 90 e 91 del presente allegato. Essa è calcolata come differenza tra due percentuali, i e r , dove r è il tasso interno annuo di rendimento in relazione ai pagamenti lordi da parte dell'investitore al dettaglio e alla stima dei pagamenti di prestazioni a favore dell'investitore al dettaglio per il periodo di detenzione raccomandato, mentre i è il tasso interno annuo di rendimento nel rispettivo scenario privo di costi.
71. La stima dei pagamenti di prestazioni future per il calcolo dei costi di cui al punto 70 del presente allegato si basa sulle seguenti ipotesi:
- per i PRIIP di cui all'allegato IV, punto 30, e per tutti i PRIIP per gli indicatori di costo che indicano che il PRIIP è detenuto per un anno o meno, si ipotizza una performance netta standardizzata dello 0 %;
 - ad eccezione dei casi in cui si applica la lettera a), la performance del PRIIP è calcolata applicando il metodo e le ipotesi sottostanti utilizzati per la stima dello scenario moderato quale risulta dalla sezione degli scenari di performance del documento contenente le informazioni chiave;
 - i pagamenti di prestazioni sono stimati ipotizzando che siano detratti tutti i costi compresi nei costi totali conformemente al punto 61 del presente allegato.

▼ B

72. Per il calcolo dello scenario privo di costi di cui al punto 70 del presente allegato si procede come segue:
- ai fini del calcolo di i , dai pagamenti lordi effettuati dall'investitore al dettaglio risultanti dal calcolo di r si detraggono i costi da comunicare, oppure i pagamenti di prestazioni previsti a favore dell'investitore al dettaglio risultanti dal calcolo di r sono aumentati nell'ipotesi che gli importi dei costi da comunicare siano stati ulteriormente investiti. Pertanto, i è il tasso interno annuo di rendimento in relazione ai pagamenti modificati effettuati dall'investitore al dettaglio e a suo favore;
 - se i costi da comunicare possono essere espressi come una percentuale costante del valore delle attività, è ammesso non considerarli nel calcolo descritto al punto 72, lettera a), del presente allegato e sommarli, invece, alla percentuale del tasso interno annuo di rendimento i per il rispettivo scenario privo di costi in un momento successivo.

Obblighi specifici per i PRIIP diversi dai fondi di investimento

73. Ai fini del calcolo dello scenario privo di costi di cui al punto 70 del presente allegato per i PRIIP diversi dai fondi di investimento, i costi da comunicare sono detratti dai pagamenti lordi effettuati dall'investitore al dettaglio quali risultano dal calcolo di r , come indicato al punto 72 del presente allegato.

▼ B*Obblighi specifici per i prodotti di investimento assicurativi*

74. Ai fini dei calcoli descritti nei punti da 70 a 72 del presente allegato si ipotizza che, nel caso dei prodotti di investimento assicurativi, nel periodo di detenzione non siano effettuati pagamenti risultanti dalla copertura assicurativa. Ciò significa che il calcolo dell'indicatore sintetico di costo è basato unicamente sulle stime dei pagamenti delle prestazioni relative a un'assicurazione mista.
75. Qualora i costi ricorrenti e una tantum siano coperti da costi espliciti che costituiscono una parte fissa del calcolo del premio del prodotto, il calcolo dei costi ricorrenti e una tantum è basato su tali costi espliciti.
76. Per quanto riguarda la partecipazione agli utili dei prodotti di investimento assicurativi si procede come segue:
- a) nel calcolo dei costi ricorrenti e dei costi una tantum dei prodotti di investimento assicurativi, gli importi trattenuti dal rendimento dell'investimento sulla base di meccanismi di partecipazione agli utili sono considerati costi;
 - b) se una parte dei costi è restituita agli investitori al dettaglio mediante bonus separati sui costi, tale operazione è considerata uno sconto dei costi che riduce le detrazioni dei costi, a condizione che:
 - i) i bonus sui costi siano dichiarati separatamente da altre componenti del bonus di partecipazione e siano destinati al rimborso di parti dei costi in base ai termini contrattuali del prodotto;
 - ii) l'ideatore di PRIIP possa dimostrare, sulla base di metodi attuariali validi, che i bonus futuri attesi sui costi sono coperti da profitti futuri attesi risultanti da ipotesi prudenti sui costi futuri.

▼ M3**▼ C5***Requisiti specifici per i PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato inferiore a un anno*

- 76 bis. Gli indicatori di costo in termini percentuali sono calcolati prendendo in considerazione il costo aggregato nel periodo diviso per l'importo dell'investimento; è aggiunta una nota a piè di pagina per spiegare tale calcolo e segnalare la mancanza di comparabilità con gli indicatori di costo annuali in termini percentuali indicati per altri PRIIP.

Requisiti specifici per i PRIIP che sono contratti forward, contratti future, contratti per differenza o swap

- 76 ter. Gli indicatori di costo in termini percentuali sono calcolati prendendo in considerazione l'importo nozionale del contratto; è aggiunta una nota a piè di pagina per spiegare tale calcolo.

Requisiti specifici per i PRIIP che possono essere richiamati o cancellati automaticamente prima della fine del periodo di detenzione raccomandato se sono soddisfatte determinate condizioni predefinite

76 quater. Gli importi dei costi sono indicati ipotizzando due diversi scenari:

- a) il PRIIP è richiamato alla prima data possibile;
- b) il PRIIP raggiunge la scadenza.

Gli importi dei costi sono calcolati ipotizzando performance coerenti con ogni scenario.

▼ B*Principio «evitare il doppio conteggio»*

77. Se un tipo di costo è coperto da due o più dei tipi di costi indicati nel presente allegato, il tipo di costo in questione è conteggiato una sola volta nel calcolo degli indicatori (coefficienti) basati su tale tipo di costo.

*Altre precisazioni***▼ M3****▼ C5**

78. Gli importi dei costi in importi monetari sono arrotondati all'euro più vicino. Gli indicatori di costo in termini percentuali sono espressi al primo decimale.
79. Gli importi dei costi sono calcolati almeno una volta l'anno.
80. Gli importi dei costi si basano sui calcoli dei costi più recenti determinati dall'ideatore del PRIIP. Fatto salvo il punto 77 del presente allegato, i costi sono valutati secondo il metodo «tutte le tasse incluse».

Per i fondi di investimento si procede come segue:

- a) è eseguito un calcolo separato per ciascuna categoria di azioni; tuttavia, se le unità di due o più categorie sono di pari rango, è ammesso un unico calcolo;
- b) nel caso di un fondo che è un fondo multicomparto, ai fini del presente allegato ciascun comparto o sottofondo che lo costituiscono sono trattati separatamente, ma gli oneri attribuibili al fondo nel suo complesso sono ripartiti tra tutti i sottofondi secondo modalità eque per tutti gli investitori.

▼ B

81. Ad eccezione del primo calcolo per un PRIIP nuovo e ove non diversamente disposto, i coefficienti sono calcolati almeno una volta l'anno su base ex post. Qualora, a causa di un cambiamento sostanziale, si reputi inadeguato utilizzare il valore ex post, si può usare al suo posto una stima fintantoché non siano disponibili valori ex post affidabili che tengano conto dell'impatto del cambiamento sostanziale.

▼ M3**▼ C5**

82. I valori ex post si basano su calcoli recenti dei costi che l'ideatore del PRIIP, sulla base di motivazioni ragionevoli, ha stabilito essere adeguati a tal fine. I valori possono essere basati sui costi riportati nel conto profitti e perdite del PRIIP pubblicato nell'ultima relazione annuale o semestrale, purché tale conto sia sufficientemente recente. In caso contrario si utilizza un calcolo comparabile basato sui costi addebitati in un periodo della durata di dodici mesi più recente.

▼ B

83. Le informazioni sui coefficienti che erano applicabili in anni/periodi precedenti sono pubblicate nel luogo specificato nel documento contenente le informazioni chiave come la fonte generale di informazioni supplementari per gli investitori che le richiedono.

▼ M3**▼ C5**

84. Se si devono tenere in considerazione i costi addebitabili a un OICVM o a un FIA sottostante, si procede come segue:
- a) l'indicatore di costo di ciascun OICVM o FIA sottostante è calcolato pro rata in base alla proporzione del valore patrimoniale netto del PRIIP rappresentato dall'OICVM o dal FIA in questione alla data rilevante, che è la data di rilevazione dei valori del PRIIP;
- b) tutti gli importi calcolati pro rata sono sommati all'importo dei costi totali del PRIIP che investe, in modo da presentare un unico totale.

▼ B*Metodo di calcolo per i nuovi PRIIP*

85. Invece di dati ex post, ai fini del calcolo dei diversi tipi di costi si utilizzano stime eseguite adottando come variabili proxy un PRIIP comparabile o un gruppo di pari.
86. Nel caso dei PRIIP che addebitano una commissione fissa onnicomprensiva, si utilizza tale commissione, a condizione che comprenda tutti i costi da presentare in conformità degli obblighi di comunicazione dei costi dei PRIIP.
87. Nel caso dei PRIIP che fissano un limite o un massimale per l'importo addebitabile, e a condizione che esso comprenda tutti i costi da presentare in conformità degli obblighi di comunicazione dei costi dei PRIIP, si utilizza invece tale limite o massimale fintantoché l'ideatore del PRIIP si impegna a rispettare il valore pubblicato e ad assorbire tutti i costi che diversamente causerebbero il superamento del limite o del massimale.
88. Qualora l'ideatore del PRIIP ritenga che la comunicazione di un valore con due decimali potrebbe dare agli investitori un'impressione di accuratezza artificiale, è sufficiente esprimere il valore in questione con un solo decimale.
89. L'ideatore del PRIIP garantisce che l'accuratezza del valore stimato è controllata costantemente e stabilisce quando è appropriato cominciare a utilizzare valori ex post invece di stime; in ogni caso però, entro dodici mesi dalla data in cui il PRIIP è stato offerto in vendita per la prima volta in uno Stato membro, l'ideatore del PRIIP controlla l'accuratezza della stima calcolando un valore su base ex post.

▼ M3**▼ C5****▼ B***Requisiti comuni a tutti i tipi di PRIIP***▼ M3****▼ C5**

90. Le tabelle di cui all'articolo 5 contengono un'indicazione dei costi noti all'ideatore del PRIIP in termini monetari e percentuali nel caso in cui l'investitore al dettaglio investa, rispettivamente, 10 000 EUR nel PRIIP (per tutti i PRIIP tranne i prodotti a premio periodico o a pagamento regolare), o 1 000 EUR all'anno (per i PRIIP a premio periodico o a pagamento regolare). È necessario indicare gli importi dei costi per i diversi periodi di detenzione, compreso il periodo di detenzione raccomandato, come segue:
- a) per i PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato pari o inferiore a un anno, sono indicati solo i costi in caso di uscita prima del periodo di detenzione raccomandato;
- b) per i PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato superiore a un anno e inferiore a 10 anni, i costi sono indicati tenendo conto dell'uscita alla fine del primo anno e alla fine del periodo di detenzione raccomandato;
- c) per i PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato pari o superiore a 10 anni è indicato un periodo di detenzione supplementare, che riporta gli importi dei costi in caso di uscita a metà del periodo di detenzione raccomandato arrotondati alla fine dell'anno più prossimo;

▼ C5

- d) qualora un PRIIP non consenta l'uscita prima del periodo di detenzione raccomandato, o qualora si ritenga che un PRIIP non abbia una piattaforma di liquidità alternativa promossa dall'ideatore del PRIIP o da un soggetto terzo, o qualora manchino accordi in materia di liquidità, o nel caso dei PRIIP di cui all'allegato IV, punto 30, tale indicazione dei costi può essere presentata soltanto alla scadenza o alla fine del periodo di detenzione raccomandato.

▼ B

91. Se la valuta del PRIIP non è l'euro, si utilizza un importo di valore corrispondente a quelli indicati nel punto 90 del presente allegato e divisibile per 1 000 senza resto.

▼ M3

▼ C5

▼M3
▼C5

ALLEGATO VII

PRESENTAZIONE DEI COSTI

Immediatamente dopo il titolo della sezione intitolata «Quali sono i costi?», è inserita la seguente avvertenza, a meno che l'ideatore del PRIIP non sappia che la persona che fornisce consulenza sul PRIIP o lo vende non addebiti costi aggiuntivi:

«La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.»

Nelle tabelle di costo che seguono, il termine «uscita» è utilizzato per rappresentare la fine dell'investimento. Qualora tale termine possa essere fuorviante per tipi specifici di PRIIP, può essere utilizzato un termine alternativo, come «estinzione» o «riscatto».

Tabella 1 per tutti i PRIIP ad eccezione di quelli di cui all'articolo 13, lettera b), e all'allegato VI, punto 76 quater (con meccanismo di rimborso automatico)

L'ideatore del PRIIP include i seguenti titoli, spiegazioni testuali e la tabella 1 che indica gli importi dei costi aggregati in termini monetari e percentuali di cui all'allegato VI, punti 61 e 62, con i periodi di detenzione di cui al punto 90 dello stesso allegato:

«Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto [e, se applicabile, dall'andamento del prodotto]. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

— [Nel primo anno] recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). [Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato]

— [10 000/1 000 EUR all'anno] di investimento»

	In caso di [uscita] dopo 1 anno (Se applicabile)	In caso di [uscita] dopo [1/2 periodo di detenzione raccomandato] (Se applicabile)	In caso di [uscita] dopo [il periodo di detenzione raccomandato]
Costi totali	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/> EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	<input type="text"/> %	<input type="text"/> % ogni anno	<input type="text"/> % ogni anno

(*) «Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al % prima dei costi e al % al netto dei costi.»

(Se applicabile): «Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. (Se applicabile) [L'importo verrà comunicato].»

(Se applicabile): «Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (% dell'importo investito/ EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.»;

▼ **C5**

Tabella 1 per i PRIIP di cui all'articolo 13, lettera b)

L'ideatore del PRIIP include i seguenti titoli, spiegazioni testuali e la tabella 1 che indica gli importi dei costi aggregati in termini monetari e percentuali di cui all'allegato VI, punti 61 e 62, con i periodi di detenzione di cui al punto 90 di tale allegato e fornisce una ripartizione tra i costi del PRIIP diversi dai costi delle opzioni di investimento sottostanti («contratto assicurativo») e la gamma dei costi delle opzioni di investimento sottostanti («opzioni di investimento»):

«Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto [e, *se applicabile*, dall'andamento del prodotto]. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

— Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.

— [10 000/1 000 EUR all'anno] di investimento

[Dichiarazione indicante che i costi totali per l'investitore al dettaglio consistono in una combinazione dei costi del PRIIP diversi dai costi delle opzioni di investimento sottostanti e dai costi dell'opzione di investimento e variano in base alle opzioni di investimento sottostanti]

	In caso di [uscita] dopo 1 anno (Se applicabile)	In caso di [uscita] dopo [1/2] periodo di detenzione raccoman- dato] (Se applicabile)	In caso di [uscita] dopo [il pe- riodo di detenzione raccoman- dato]
Costi totali			
— Contratto assicura- tivo	[] EUR [] – [] EUR	[] EUR [] – [] EUR	[] EUR [] – [] EUR
— Opzioni di investi- mento			
Incidenza annuale dei costi (*)			
— Contratto assicura- tivo	[] % [] – [] %	[] % ogni anno [] – [] % ogni anno	[] % ogni anno [] – [] % ogni anno
— Opzioni di investi- mento			

(*) «Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al [] % prima dei costi e al [] % al netto dei costi.»

(Se applicabile): «Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. (Se applicabile) [L'importo verrà comunicato in seguito.]»

(Se applicabile): «Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare ([] % dell'importo investito/[] EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.»

▼ **C5**

Tabella 1 nel caso dei PRIIP di cui al punto 76 quater dell'allegato VI (con meccanismo di rimborso automatico)

Per i PRIIP di cui all'allegato VI, punto 76 quater, il titolo, la spiegazione testuale e la tabella 1 «Andamento dei costi nel tempo» sono i seguenti:

«Andamento dei costi nel tempo»

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto [e, *se applicabile*, dall'andamento del prodotto]. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi periodi di investimento.

La durata di questo prodotto è incerta in quanto può estinguersi in momenti diversi a seconda dell'evoluzione del mercato. Gli importi qui indicati prendono in considerazione due diversi scenari (richiamo e scadenza anticipata). In caso di uscita prima della conclusione del prodotto, in aggiunta agli importi qui indicati possono essere addebitati costi di uscita.

Si è ipotizzato quanto segue:

— [10 000/1 000 EUR all'anno] di investimento

— performance del prodotto coerenti con ciascun periodo di detenzione indicato.»

	Se il prodotto è richiamato alla prima data possibile []	Se il prodotto raggiunge la scadenza
Costi totali	[] EUR	[] EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	[] %	[] % ogni anno

(*) 'Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene alla scadenza, si prevede che il rendimento medio annuo sarà [] % prima dei costi e [] % al netto dei costi.'

(*Se applicabile*): 'Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. (*Se applicabile*) [L'importo vi verrà comunicato in seguito.]'

(*Se applicabile*): 'Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare ([] % dell'importo investito/[] EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.'''

Tabella 2 per tutti i PRIIP ad eccezione di quelli di cui all'articolo 13, lettera b)

L'ideatore del PRIIP include una ripartizione dei costi in base alla classificazione di cui ai punti da 64 a 69 dell'allegato VI, utilizzando i titoli e la seguente tabella 2.

Deve essere inclusa una descrizione molto succinta della natura di ciascun tipo di costo. Ciò include un indicatore numerico (importo monetario o percentuale) e la base utilizzata per il calcolo, se può essere presentato in termini semplici che potrebbero essere compresi dal tipo di investitore al dettaglio a cui il PRIIP è destinato a essere commercializzato. La descrizione si basa su uno o più degli esempi riportati nella tabella seguente, a meno che questi non siano applicabili.

▼ C5

«Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		(PRIP): In caso di [uscita] dopo [1 anno/il periodo di detenzione raccomandato (se inferiore a 1 anno)] (prodotti di investimento assicurativi): incidenza annuale dei costi in caso di [uscita] dopo [il periodo di detenzione raccomandato]
Costi di ingresso	<p>[Descrivere la natura in non più di 300 caratteri. Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ‘[] % dell’importo pagato al momento della sottoscrizione dell’investimento’ — ‘[] % dei primi []premi pagati’ — ‘Questi costi sono già inclusi nel [prezzo/premi] pagati’ — ‘Sono compresi i costi di distribuzione del [[] % dell’importo investito/[] EUR]. [Questa è la cifra massima che può essere addebitata]. [La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo]’ — ‘Non addebitiamo una commissione di ingresso’] 	[Fino a] [] EUR (PRIP) o [] % (IBIP)
Costi di uscita	<p>[Descrivere la natura in non più di 300 caratteri. Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ‘[] % del vostro investimento prima che vi venga pagato’ — ‘Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto [ma la persona che vende il prodotto può farlo]’] <p>(Se i costi di uscita si applicano solo in circostanze specifiche) — ‘Questi costi si applicano solo se (spiegare le circostanze o fornire un esempio in non più di 200 caratteri)’</p> <p>Per i prodotti di investimento assicurativi per i quali i costi di uscita si applicano solo in caso di uscita prima del periodo di detenzione raccomandato, la colonna a destra indica ‘N/A’ ed è inserita in questa colonna in aggiunta alle descrizioni di cui sopra la seguente indicazione: ‘i costi di uscita sono indicati come ‘N/A’ nella colonna successiva in quanto non si applicano se il prodotto è conservato fino al periodo di detenzione raccomandato.’</p>	[] EUR (PRIP) o [] % (IBIP)
Costi correnti [registrati ogni anno]		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	<p>[Descrivere la base in non più di 150 caratteri. Esempio:</p> <p>‘[] % del valore dell’investimento all’anno’].</p> <p>Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.</p>	[] EUR (PRIP) o [] % (IBIP)
Costi di transazione	[] % del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.	[] EUR (PRIP) o [] % (IBIP)

▼ **C5**

Costi una tantum di ingresso o di uscita		(PRIIP): In caso di [uscita] dopo [1 anno/il periodo di detenzione raccomandato (se inferiore a 1 anno)] (prodotti di investimento assicurativi): incidenza annuale dei costi in caso di [uscita] dopo [il periodo di detenzione raccomandato]
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance [e carried interest]	[[Descrivere in non più di 300 caratteri]. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.] o [Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance].	[] EUR (PRIIP) o [] % (IBIP)

(Se applicabile): ‘Si applicano costi diversi a seconda dell'importo dell'investimento [spiegare le circostanze o fornire un esempio in non più di 150 caratteri].’

Nel caso dei PRIIP che offrono una serie di opzioni di investimento, gli ideatori di PRIIP utilizzano le tabelle 1 e 2 del presente allegato che si applicano a tutti i PRIIP ad eccezione di quelli di cui all'articolo 13, lettera b), e all'allegato VI, punto 76 *quater*, per presentare i costi, mostrando, se rilevante, la serie dei costi per ciascuno degli importi indicati in ciascuna tabella.

Per i PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato inferiore a un anno, invece di «Incidenza annuale dei costi», la dicitura del rapporto dei costi in termini percentuali nelle tabelle 1 e 2 è «Incidenza dei costi» e la nota sotto la tabella 1 riporta quanto segue: «Dimostra l'effetto dei costi su un periodo di detenzione inferiore a un anno. Questa percentuale non può essere direttamente confrontata con i dati relativi all'incidenza dei costi forniti per altri PRIIP».

Per i PRIIP in cui i rapporti dei costi in percentuale sono calcolati utilizzando il valore nozionale, sotto la tabella è aggiunta la nota seguente: «Dimostra i costi in relazione al valore nozionale del PRIIP».

Tabella 2 per i PRIIP di cui all'articolo 13, lettera b)

L'ideatore del PRIIP include una ripartizione dei costi in base alla classificazione di cui ai punti da 64 a 69 dell'allegato VI, utilizzando i titoli e la seguente tabella 2. Se applicabile al tipo di costo, è indicata una ripartizione dei costi tra i costi del PRIIP diversi dai costi delle opzioni di investimento sottostanti («contratto assicurativo») e la gamma dei costi delle opzioni di investimento («opzioni di investimento»).

Deve essere inclusa una descrizione molto succinta della natura di ciascun tipo di costo. Ciò include un indicatore numerico (importo fisso o percentuale) e la base utilizzata per il calcolo, se può essere presentato in termini semplici che potrebbero essere compresi dal tipo di investitore al dettaglio a cui il PRIIP è destinato a essere commercializzato. La descrizione si basa su uno o più degli esempi riportati nella tabella seguente, a meno che questi non siano applicabili.

▼ C5

«Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di [uscita] dopo [il periodo di detenzione raccomandato]
Costi di ingresso	<p>[Descrivere la natura in non più di 300 caratteri. Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ‘[] % dell’importo pagato al momento della sottoscrizione dell’investimento’ — ‘[] % dei primi [] premi pagati’ — ‘Questi costi sono già inclusi nel [prezzo/premi] pagati’ — ‘Sono compresi i costi di distribuzione del [] % dell’importo investito/[] EUR. [Questa è la cifra massima che può essere addebitata]. [La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo]’ — ‘Non addebitiamo una commissione di ingresso’] 	‘[] %’ o ‘Contratto assicurativo [] % opzione di investimento [] – [] %’
Costi di uscita	<p>[Descrivere la natura in non più di 300 caratteri. Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ‘[] % del vostro investimento prima che vi venga pagato’. — ‘Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto [ma la persona che vende il prodotto può farlo]’. <p>(Se i costi di uscita si applicano solo in circostanze specifiche) — ‘Questi costi si applicano solo se (spiegare le circostanze o fornire un esempio in non più di 200 caratteri)’</p> <p>Per i prodotti di investimento assicurativi per i quali i costi di uscita si applicano solo in caso di uscita prima del periodo di detenzione raccomandato, la colonna a destra indica ‘N/A’ ed è inserita in questa colonna in aggiunta alle descrizioni di cui sopra la seguente indicazione: ‘I costi di uscita sono indicati come ‘N/A’ nella colonna successiva in quanto non si applicano se il prodotto è conservato fino al periodo di detenzione raccomandato.’</p>	‘[] %’ o ‘Contratto assicurativo [] % opzione di investimento [] – [] %’
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	<p>[Descrivere la base in non più di 150 caratteri. Esempio:</p> <p>‘[] % del valore dell’investimento all’anno’].</p> <p>Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.</p>	‘[] %’ o ‘Contratto assicurativo [] % opzione di investimento [] – [] %’
Costi di transazione	<p>[] % del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.</p>	‘[] %’ o ‘Contratto assicurativo [] % opzione di investimento [] – [] %’

▼ **C5**

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di [uscita] dopo [il periodo di detenzione raccomandato]
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance [e carried interest]	<i>[[Descrivere in non più di 300 caratteri]. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.] o [Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance].</i>	'[] %' o 'contratto assicurativo [] % opzione di investimento [] - [] %'

(Se applicabile): 'Si applicano costi diversi a seconda dell'importo dell'investimento [spiegare le circostanze o fornire un esempio in non più di 150 caratteri]'»

▼ M3▼ C5*ALLEGATO VIII***CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DELLE PERFORMANCE PASSATE***Definizioni*

1. Ai fini della presentazione delle informazioni delle performance passate si applicano le definizioni seguenti:

a) «OICVM»: un OICVM autorizzato a norma dell'articolo 5 della direttiva 2009/65/CE, che:

- i) è un PRIIP di categoria 2 di cui all'allegato II, punto 5; e
- ii) non fornisce agli investitori al dettaglio, a certe date prestabilite, pay-off basati su un algoritmo che sono legati alla performance, all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento, o che hanno caratteristiche simili;

b) «FIA»: un FIA quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, che:

- i) è un PRIIP di categoria 2 di cui all'allegato II, punto 5;
- ii) è un FIA di tipo aperto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione ⁽¹⁾; e
- iii) non fornisce agli investitori al dettaglio, a certe date prestabilite, pay-off basati su un algoritmo che sono legati alla performance, all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento, o che hanno caratteristiche simili;

c) «prodotto di investimento assicurativo unit-linked»: un prodotto di investimento assicurativo unit-linked che:

- i) è un PRIIP di categoria 2 di cui all'allegato II, punto 5;
- ii) ha possibilità di uscita o di rimborso prima del periodo di detenzione raccomandato, non soggette a importanti limitazioni;
- iii) eroga prestazioni direttamente collegate al valore delle attività suddivise in unità; e
- iv) non fornisce agli investitori al dettaglio, a certe date prestabilite, pay-off basati su un algoritmo che sono legati alla performance, all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento, o che hanno caratteristiche simili.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 18).

▼ C5*Calcolo delle performance passate per gli OICVM o i FIA*

2. Il calcolo dei dati delle performance passate si basa sul valore patrimoniale netto dell'OICVM o dei FIA, e tali risultati sono calcolati ipotizzando il reinvestimento del reddito distribuibile del fondo.

Uso di dati «simulati» per le performance passate per gli OICVM o i FIA

3. per il periodo nel quale i dati non erano ancora disponibili è consentito soltanto nei seguenti casi, a condizione che se ne faccia un uso corretto, chiaro e non fuorviante:
 - a) L'uso di risultati simulati relativi alla performance una nuova categoria di azioni di un OICVM, di un FIA o di un comparto di investimento esistenti può simulare la propria performance sulla base di quella di un'altra categoria, ammesso che essa non differisca in maniera sostanziale quanto alla partecipazione alle attività dell'OICVM o del FIA;
 - b) un OICVM o un FIA feeder può simulare la propria performance sulla base di quella dell'OICVM o del FIA master corrispondente, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - i) la strategia e gli obiettivi dell'OICVM o del FIA feeder non consentono di detenere attività diverse dalle quote dell'OICVM o del FIA master e dalle attività liquide detenute a titolo accessorio;
 - ii) le caratteristiche dell'OICVM o del FIA feeder non differiscono in maniera sostanziale da quelle dell'OICVM o del FIA master.

Calcolo delle performance passate per i prodotti di investimento assicurativi unit-linked

4. Il calcolo delle performance passate di cui al punto 2 del presente allegato si applica, mutatis mutandis, ai prodotti di investimento assicurativi unit-linked. Il calcolo è coerente con la spiegazione dell'impatto del premio per il rischio biometrico o della parte del costo del premio per il rischio biometrico sul rendimento dell'investimento di cui all'articolo 2, paragrafo 4.

Presentazione delle performance passate per gli OICVM o i FIA

5. Le informazioni relative alle performance passate dell'OICVM o del FIA sono presentate in un diagramma a barre che comprende le performance dell'OICVM o del FIA negli ultimi 10 anni. Le dimensioni del diagramma a barre devono consentire la leggibilità.
6. Gli OICVM o i FIA con performance inferiori a cinque anni civili completi usano una presentazione che copre solo gli ultimi cinque anni.
7. Per ogni anno per il quale non sono disponibili dati, il diagramma risulta in bianco, e riporta esclusivamente la data.
8. Per gli OICVM o i FIA che ancora non dispongono di dati sulla performance per un anno civile completo, è presente una dichiarazione che spiega che i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori al dettaglio un'indicazione utile per le performance passate.
9. Il layout del diagramma a barre è integrato dalle seguenti indicazioni, che devono figurare in modo visibile:

▼ **C5**

- a) un'avvertenza sul valore limitato della performance passata come indicazione sulla performance futura, utilizzando la seguente dichiarazione in grassetto:

«La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.»

I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito»;

- b) al di sopra del diagramma a barre è inclusa una spiegazione testale di ciò che è indicato, che specifica in grassetto:

«Il presente grafico mostra la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi [x] anni.»;

- c) se applicabile, un'avvertenza specifica per prodotto relativa alla mancanza di rappresentatività del passato a norma del punto 15 del presente allegato o, se del caso, altre motivazioni in linguaggio semplice e in non più di 150 caratteri;

- d) una breve spiegazione in merito a quali sono le spese e le commissioni incluse nel o escluse dal calcolo delle performance passate, se rilevante. Ciò non si applica agli OICVM o ai FIA che non hanno commissioni di ingresso o di uscita. [Un esempio di spiegazione testuale:

«Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Le commissioni di ingresso e di uscita sono escluse dal calcolo.»;

- e) indicazione dell'anno nel quale il fondo, il comparto o la categoria di azioni è stato/a creato/a;

- f) se pertinente, indicazione della valuta nella quale sono state calcolate le performance passate.

10. Le informazioni non riportano i risultati delle performance passate relative a parti dell'anno civile in corso.

Uso di un parametro di riferimento accanto alle performance passate

11. Se nella sezione intitolata «Cos'è questo prodotto?» del documento contenente le informazioni chiave si rimanda a un parametro di riferimento, il diagramma contiene una barra indicante la performance di tale parametro, accanto a ciascuna delle barre che indicano le performance passate dell'OICVM o dei FIA. Ciò vale per gli OICVM o i FIA che tracciano un parametro di riferimento nonché per quelli gestiti in correlazione a un parametro di riferimento. Si ritiene che un OICVM o un FIA sia gestito in correlazione a un parametro di riferimento quando l'indice di riferimento svolge un ruolo nella gestione dell'OICVM o del FIA, ad esempio per quanto riguarda la composizione del portafoglio e/o la misurazione delle performance.

12. Nel caso di OICVM o FIA che non dispongono di dati relativi alle performance passate per il periodo di cinque o dieci anni richiesto, i parametri di riferimento non sono riportati per gli anni nei quali l'OICVM o il FIA non esisteva.

13. Se l'OICVM o il FIA è gestito in correlazione a un parametro di riferimento di cui al punto 11 del presente allegato, le spiegazioni testuali di cui al punto 9 del presente allegato sono integrate come segue in grassetto:

▼ C5

«Il presente grafico mostra la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi [] anni rispetto al suo parametro di riferimento.»

«I risultati passati possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito e a confrontarlo con il parametro di riferimento.»

Presentazione del diagramma a barre

14. Il diagramma a barre che presenta le performance passate è elaborato secondo i seguenti criteri:

- a) la scala dell'asse Y del diagramma è lineare, non logaritmica;
- b) la scala è adattata alla lunghezza delle barre riportate. Le barre non risultano compresse, cosa che renderebbe le fluttuazioni del rendimento più difficilmente leggibili;
- c) l'asse X parte da un livello di performance pari allo 0 %;
- d) ciascuna barra è accompagnata da una dicitura che indica il rendimento percentuale raggiunto;
- e) le cifre che indicano le performance passate sono arrotondate alla prima cifra decimale.

Impatto e gestione dei cambiamenti sostanziali

15. Nel caso in cui nel corso del periodo menzionato nel diagramma a barre di cui ai punti da 5 a 10 del presente allegato gli obiettivi e la politica di investimento dell'OICVM o del FIA subiscano un cambiamento sostanziale, le performance dell'OICVM o del FIA precedenti tale cambiamento sono comunque indicate.

16. Il periodo precedente il cambiamento sostanziale di cui al punto 15 del presente allegato è indicato nel diagramma a barre e accompagnato da un'avvertenza che spieghi chiaramente che la performance è stata ottenuta in circostanze non più valide.

Uso di dati «simulati» per le performance passate

17. In tutti i casi per i quali le performance sono state simulate a norma del punto 3 del presente allegato, dal diagramma a barre deve risultare chiaro che si tratta di performance simulate.

18. Un OICVM o un FIA che modifica il proprio status giuridico ma resta stabilito nello stesso Stato membro continua ad indicare i propri risultati passati solo qualora l'autorità competente dello Stato membro in questione ritenga ragionevolmente che la modifica di status non avrà un impatto sulle performance dell'OICVM o del FIA.

19. Nel caso delle fusioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punti i), e iii), della direttiva 2009/65/CE, sono mantenute solo le performance passate dell'OICVM ricevente.

20. Il punto 19 del presente allegato si applica mutatis mutandis alle fusioni dei FIA.

▼ C5*Presentazione delle performance passate degli OICVM o dei FIA feeder*

21. La presentazione delle performance passate dell'OICVM o del FIA feeder si riferisce specificamente a quest'ultimo, e non riporta le performance precedenti dell'OICVM o del FIA master.

22. Il punto 21 del presente allegato non si applica:

- a) qualora l'OICVM o il FIA feeder riporti le performance passate del suo OICVM o FIA master a titolo di parametro di riferimento; oppure
- b) qualora il feeder sia stato lanciato come OICVM o FIA feeder ad una data successiva rispetto all'OICVM o al FIA master, le condizioni di cui al punto 3 del presente allegato siano soddisfatte, e per gli anni precedenti l'esistenza del feeder sia riportata una simulazione basata sulle performance passate dell'OICVM o del FIA master; oppure
- c) qualora per l'OICVM feeder siano disponibili le performance precedenti la data alla quale esso ha cominciato ad operare come feeder e i risultati per gli anni interessati siano stati conservati nel diagramma a barre, con l'indicazione del cambiamento sostanziale intervenuto come richiesto al punto 16 del presente allegato.

Presentazione delle performance passate dei prodotti di investimento assicurativi unit-linked

23. I punti da 5 a 16 del presente allegato si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti di investimento assicurativi unit-linked. La presentazione è coerente con la descrizione dell'impatto del premio per il rischio biometrico o della parte del costo del premio per il rischio biometrico sul rendimento dell'investimento di cui all'articolo 2, paragrafo 4.